Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0071(COD)

23.7.2025

EMENDAMENTI
44 - 381

Progetto di relazione
Esther Herranz García
(PE774.316v02-00)

Modifica dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

Proposta di regolamento
(COM(2025)0137 – 2025/0071(COD))

Emendamento 44
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115***, (UE) 2021/2116*** e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

Or. en

Emendamento 45
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) In considerazione dell'attuale calo della domanda di vino, ai viticoltori in possesso di autorizzazioni inutilizzate per nuovi impianti e di autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto concesse anteriormente al 1º gennaio 2025 dovrebbero essere consentito rinunciare a tali autorizzazioni senza incorrere in sanzioni amministrative, al fine di eliminare l'incentivo per i titolari di autorizzazioni all'impianto a piantare vigneti nel caso in cui non vi sia domanda per il vino che sarebbe prodotto. Per le nuove autorizzazioni all'impianto concesse dopo tale data, la sanzione amministrativa dovrebbe continuare ad applicarsi in caso di mancato utilizzo di tali autorizzazioni per scoraggiare le domande speculative da	(4) In considerazione dell'attuale calo della domanda di vino, ai viticoltori in possesso di autorizzazioni inutilizzate per nuovi impianti e di autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto concesse anteriormente al 1º gennaio 2025 dovrebbero essere consentito rinunciare a tali autorizzazioni senza incorrere in sanzioni amministrative, al fine di eliminare l'incentivo per i titolari di autorizzazioni all'impianto a piantare vigneti nel caso in cui non vi sia domanda per il vino che sarebbe prodotto. Per le nuove autorizzazioni all'impianto concesse dopo tale data, la sanzione amministrativa dovrebbe continuare ad applicarsi in caso di mancato utilizzo di tali autorizzazioni per scoraggiare le domande speculative da

parte dei viticoltori che non hanno intenzione di piantare vigneti.	parte dei viticoltori che non hanno intenzione di piantare vigneti***, tenendo conto altresì della necessità di preservare le attività viticole in aree periferiche e svantaggiate, dove la viticoltura riveste un ruolo socioeconomico fondamentale nel prevenire lo spopolamento***.

Or. ro

Emendamento 46
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per quanto riguarda la gestione del potenziale produttivo, è opportuno prevedere un periodo di validità delle autorizzazioni per il reimpianto più lungo per concedere ai produttori più tempo per valutare la possibilità di piantare varietà più adatte alla domanda del mercato o all'evoluzione delle condizioni climatiche o per utilizzare nuove tecniche di gestione dei vigneti. Inoltre, per alleviare la pressione sui viticoltori, questi non dovrebbero essere soggetti a sanzioni amministrative se decidono di non utilizzare un'autorizzazione per il reimpianto.	(5) Per quanto riguarda la gestione del potenziale produttivo, è opportuno prevedere un periodo di validità delle autorizzazioni per il reimpianto più lungo per concedere ai produttori più tempo per valutare la possibilità di piantare varietà più adatte alla domanda del mercato o all'evoluzione delle condizioni climatiche o per utilizzare nuove tecniche di gestione dei vigneti***, oltre a dare priorità e valorizzare gli impegni di impianto e la coltivazione biologica della vite***. Inoltre, per alleviare la pressione sui viticoltori, questi non dovrebbero essere soggetti a sanzioni amministrative se decidono di non utilizzare un'autorizzazione per il reimpianto.

Or. fr

Emendamento 47
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di limitare il rilascio di nuove autorizzazioni all'impianto a livello regionale per zone specifiche che presentano un eccesso di offerta qualora siano o siano state attuate misure nazionali o dell'Unione volte a ridurre l'offerta (come la distillazione, la vendemmia verde o l'estirpazione di vigneti) per evitare un ulteriore aumento del potenziale produttivo.	(6) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di limitare il rilascio di nuove autorizzazioni all'impianto a livello regionale per zone specifiche che presentano un eccesso di offerta qualora siano o siano state attuate misure nazionali o dell'Unione volte a ridurre l'offerta (come la distillazione, la vendemmia verde o l'estirpazione di vigneti) per evitare un ulteriore aumento del potenziale produttivo***, pur essendo in grado di dare priorità all'impianto in regioni il cui suolo è inadatto ad altre colture, sfruttando in tal modo il loro potenziale vitivinicolo come strumento per sviluppare l'economia locale***.

Or. ro

Emendamento 48
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di limitare il rilascio di nuove autorizzazioni all'impianto a livello regionale per zone specifiche che presentano un eccesso di offerta qualora siano o siano state attuate misure nazionali o dell'Unione volte a ridurre l'offerta (come la distillazione, la vendemmia verde o l'estirpazione di vigneti) per evitare un ulteriore aumento del potenziale produttivo.	(6) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di limitare ***allo 0 %*** il rilascio di nuove autorizzazioni all'impianto a livello regionale per zone specifiche che presentano un eccesso di offerta qualora siano o siano state attuate misure nazionali o dell'Unione volte a ridurre l'offerta (come la distillazione, la vendemmia verde o l'estirpazione di vigneti) per evitare un ulteriore aumento del potenziale produttivo.

Or. en

Emendamento 49

Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Sebbene il reimpianto di un vigneto estirpato non aumenti la superficie vitata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire norme per il reimpianto per gestire meglio la distribuzione territoriale dei vigneti, ad esempio per evitare la riallocazione dei vigneti in regioni con uno squilibrio del mercato o lontano da pendii e terrazze, in cui svolgono un ruolo importante nella conservazione del paesaggio ed evitano l'erosione del suolo. ***È inoltre opportuno dare agli Stati membri la possibilità di stabilire condizioni relative all'uso delle varietà e dei metodi di produzione per evitare un aumento delle rese e garantire la conservazione delle varietà di uve e dei metodi di produzione tradizionali.***	(8) Sebbene il reimpianto di un vigneto estirpato non aumenti la superficie vitata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire norme per il reimpianto per gestire meglio la distribuzione territoriale dei vigneti, ad esempio per evitare la riallocazione dei vigneti in regioni con uno squilibrio del mercato o lontano da pendii e terrazze, in cui svolgono un ruolo importante nella conservazione del paesaggio ed evitano l'erosione del suolo.

Or. es

Emendamento 50
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Sebbene il reimpianto di un vigneto estirpato non aumenti la superficie vitata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire norme per il reimpianto per gestire meglio la distribuzione territoriale dei vigneti, ad esempio per evitare la riallocazione dei vigneti in regioni con uno squilibrio del mercato o lontano da pendii e terrazze, in cui svolgono un ruolo importante nella conservazione del paesaggio ed evitano	(8) Sebbene il reimpianto di un vigneto estirpato non aumenti la superficie vitata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire norme per il reimpianto per gestire meglio la distribuzione territoriale dei vigneti, ad esempio per evitare la riallocazione dei vigneti in regioni con uno squilibrio del mercato o lontano da pendii e terrazze, in cui svolgono un ruolo importante nella conservazione del paesaggio ed evitano

l'erosione del suolo. È inoltre opportuno dare agli Stati membri la possibilità di stabilire condizioni relative all'uso delle varietà e dei metodi di produzione per evitare un aumento delle rese e garantire la conservazione delle varietà di uve e dei metodi di produzione tradizionali.	l'erosione del suolo. È inoltre opportuno dare agli Stati membri la possibilità di stabilire condizioni relative all'uso delle varietà e dei metodi di produzione per evitare un aumento ***eccessivo*** delle rese e garantire la conservazione delle varietà di uve e dei metodi di produzione tradizionali.

Or. en

Emendamento 51
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Le norme per la classificazione delle varietà di uve da vino da parte degli Stati membri dovrebbero essere modificate per includere le varietà di uve da vino Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont, che erano precedentemente escluse. Per garantire che la produzione vinicola nell'Unione sviluppi una maggiore resistenza alle malattie e utilizzi varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche, occorre prevedere disposizioni che permettano di piantare le varietà Vitis Labrusca e le varietà ottenute dagli incroci tra Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del genere Vitis per la produzione di vino nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Questo considerando deriva dalla proposta della Commissione europea di autorizzare le varietà vietate nel progetto di regolamento OCM 2018/0218 (COD).

Emendamento 52
Stefano Bonaccini, Dario Nardella

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Al fine di tenere conto delle pratiche tradizionali delle diverse regioni geografiche di produzione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a chiarire le norme relative alla quota del 15 % di prodotti che hanno origine al di fuori della zona delimitata per le indicazioni geografiche.

Or. en

Emendamento 53
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. ***I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcolico" e "a contenuto alcolico ridotto", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico, mantenendo nel contempo l'obbligo di fornire informazioni sul metodo di produzione***	(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione.

che si basa sulla dealcolizzazione. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di queste evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.

Or. en

Emendamento 54
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcolico" e "***a contenuto alcolico ridotto***", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico***, mantenendo nel contempo l'obbligo di fornire informazioni sul metodo di produzione che si basa sulla dealcolizzazione***. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di queste evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.	(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcolico" e "***a basso contenuto alcolico***", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di queste evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.

Or. en

Emendamento 55
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcolico" e "a contenuto alcolico ridotto", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico***, mantenendo nel contempo l'obbligo di fornire informazioni sul metodo di produzione che si basa sulla dealcolizzazione***. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di queste evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.	(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcolico" e "a contenuto alcolico ridotto", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di queste evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.

Or. es

Emendamento 56
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte	(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte

dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcolico" e "a contenuto alcolico ridotto", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico***, mantenendo nel contempo l'obbligo di fornire informazioni sul metodo di produzione che si basa sulla dealcolizzazione***. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di queste evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.	dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcolico" e "a contenuto alcolico ridotto", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di queste evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.

Or. it

Emendamento 57
Christine Schneider, Lena Düpont, Christine Singer, Stefan Köhler, Norbert Lins, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcolico" e "***a contenuto alcolico ridotto***", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari	(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcolico" e "***a basso tenore alcolico***", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari

Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico, mantenendo nel contempo l'obbligo di fornire informazioni sul metodo di produzione che si basa sulla dealcolizzazione. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di queste evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.

Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico, mantenendo nel contempo l'obbligo di fornire informazioni sul metodo di produzione che si basa sulla dealcolizzazione. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di queste evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.

Or. en

Emendamento 58
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcolico" e "***a contenuto alcolico ridotto***", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico, mantenendo nel contempo l'obbligo di fornire informazioni sul metodo di produzione che si basa sulla	(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcolico" e "***a basso contenuto alcolico***", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico, mantenendo nel contempo l'obbligo di fornire informazioni sul metodo di produzione che si basa sulla

dealcolizzazione. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di queste evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.

dealcolizzazione. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di queste evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.

Or. en

Emendamento 59
Charles Goerens, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Valérie Hayer, Elsi Katainen, Christine Singer, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcolico" e "***a contenuto alcolico ridotto***", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico, mantenendo nel contempo l'obbligo di fornire informazioni sul metodo di produzione che si basa sulla dealcolizzazione. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di queste evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.	(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcolico" e "***a basso tenore alcolico***", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico, mantenendo nel contempo l'obbligo di fornire informazioni sul metodo di produzione che si basa sulla dealcolizzazione. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di queste evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.

Or. en

Emendamento 60
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcolico" e "a contenuto alcolico ridotto", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico, mantenendo nel contempo l'obbligo di fornire informazioni sul metodo di produzione che si basa sulla dealcolizzazione. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di queste evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.	(10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcolico" e "a contenuto alcolico ridotto", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. ***La creazione di una nuova categoria di "vino a contenuto alcolico ridotto" può mantenere l'illusione di un prodotto più sano, in particolare tra i giovani, mentre si tratta di un vino dealcolizzato da processi chimici e ad alto impiego di energia, che alterano profondamente il prodotto e il know-how millenario dei viticoltori europei.*** Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico, mantenendo nel contempo l'obbligo di fornire informazioni sul metodo di produzione che si basa sulla dealcolizzazione ***industriale, chimica e ad alto impiego di energia***. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di queste evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.

Or. fr

Emendamento 61
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La domanda elevata di vini spumanti con un tenore alcolico più basso o nullo da parte dei consumatori rappresenta un'opportunità per il settore. Tuttavia le attuali norme per la produzione di prodotti vitivinicoli dealcolizzati impongono alcune limitazioni tecnologiche alla produzione di tali vini. Secondo le norme attualmente in vigore, i prodotti vitivinicoli devono aver raggiunto le caratteristiche e il titolo alcolometrico minimo della categoria corrispondente prima di essere sottoposti al processo di dealcolizzazione: pertanto i vini spumanti dealcolizzati possono essere prodotti solo a partire da vini spumanti. Tuttavia il processo di dealcolizzazione elimina completamente il CO2 dal vino spumante iniziale. Di conseguenza, per produrre un vino spumante con un tenore alcolico più basso o nullo, è necessario reintrodurre il CO2 nel vino parzialmente o totalmente dealcolizzato che ha perso il tenore iniziale di CO2 attraverso un nuovo processo separato. È pertanto opportuno consentire di produrre ***vini spumanti e vini spumanti gassificati dealcolizzati*** direttamente a partire da vini fermi dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, rispettivamente, mediante seconda fermentazione o aggiunta di CO2.	(11) La domanda elevata di vini spumanti con un tenore alcolico più basso o nullo da parte dei consumatori rappresenta un'opportunità per il settore. Tuttavia le attuali norme per la produzione di prodotti vitivinicoli dealcolizzati impongono alcune limitazioni tecnologiche alla produzione di tali vini. Secondo le norme attualmente in vigore, i prodotti vitivinicoli devono aver raggiunto le caratteristiche e il titolo alcolometrico minimo della categoria corrispondente prima di essere sottoposti al processo di dealcolizzazione: pertanto i vini spumanti dealcolizzati possono essere prodotti solo a partire da vini spumanti. Tuttavia il processo di dealcolizzazione elimina completamente il CO2 dal vino spumante iniziale. Di conseguenza, per produrre un vino spumante con un tenore alcolico più basso o nullo, è necessario reintrodurre il CO2 nel vino parzialmente o totalmente dealcolizzato che ha perso il tenore iniziale di CO2 attraverso un nuovo processo separato. È pertanto opportuno consentire di produrre ***vini spumanti dealcolizzati, vini frizzanti, vini spumanti gassificati e vini frizzanti gassificati*** direttamente a partire da vini fermi dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, rispettivamente, mediante seconda fermentazione o aggiunta di CO2.

Or. en

Emendamento 62
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La domanda elevata di vini spumanti con un tenore alcolico più basso o nullo da parte dei consumatori rappresenta un'opportunità per il settore. Tuttavia le attuali norme per la produzione di prodotti vitivinicoli dealcolizzati impongono alcune limitazioni tecnologiche alla produzione di tali vini. Secondo le norme attualmente in vigore, i prodotti vitivinicoli devono aver raggiunto le caratteristiche e il titolo alcolometrico minimo della categoria corrispondente prima di essere sottoposti al processo di dealcolizzazione: pertanto i vini spumanti dealcolizzati possono essere prodotti solo a partire da vini spumanti. Tuttavia il processo di dealcolizzazione elimina completamente il CO2 dal vino spumante iniziale. Di conseguenza, per produrre un vino spumante con un tenore alcolico più basso o nullo, è necessario reintrodurre il CO2 nel vino parzialmente o totalmente dealcolizzato che ha perso il tenore iniziale di CO2 attraverso un nuovo processo separato. È pertanto opportuno consentire di produrre vini spumanti e vini spumanti gassificati dealcolizzati direttamente a partire da vini fermi dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, rispettivamente, mediante seconda fermentazione ***o aggiunta di CO2***.	(11) La domanda elevata di vini spumanti con un tenore alcolico più basso o nullo da parte dei consumatori rappresenta un'opportunità per il settore. Tuttavia le attuali norme per la produzione di prodotti vitivinicoli dealcolizzati impongono alcune limitazioni tecnologiche alla produzione di tali vini. Secondo le norme attualmente in vigore, i prodotti vitivinicoli devono aver raggiunto le caratteristiche e il titolo alcolometrico minimo della categoria corrispondente prima di essere sottoposti al processo di dealcolizzazione: pertanto i vini spumanti dealcolizzati possono essere prodotti solo a partire da vini spumanti. Tuttavia il processo di dealcolizzazione elimina completamente il CO2 dal vino spumante iniziale. Di conseguenza, per produrre un vino spumante con un tenore alcolico più basso o nullo, è necessario reintrodurre il CO2 nel vino parzialmente o totalmente dealcolizzato che ha perso il tenore iniziale di CO2 attraverso un nuovo processo separato. È pertanto opportuno consentire di produrre vini spumanti e vini spumanti gassificati dealcolizzati direttamente a partire da vini fermi dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, rispettivamente, mediante seconda fermentazione.

Or. en

Emendamento 63
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(11 bis) Le legislazioni dei paesi terzi sull'indicazione dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale sull'etichetta del vino differiscono notevolmente e per gli esportatori dell'Unione è oneroso rispettare contemporaneamente i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione e dal diritto dei paesi terzi interessati. Pertanto, per agevolare le esportazioni, è opportuno consentire agli Stati membri di esentare il vino da esportare dall'obbligo di indicare sull'etichetta l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale altrimenti previsti dal diritto dell'Unione. Allo stesso tempo, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per verificare che tali prodotti siano effettivamente esportati.

Or. en

Emendamento 64
Christine Schneider, Lena Düpont, Christine Singer, Stefan Köhler, Norbert Lins, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) La miscelazione o il "taglio" di vino parzialmente o completamente dealcolizzato con vino tradizionale, o la combinazione di diversi vini parzialmente dealcolizzati, migliorano la qualità e le caratteristiche sensoriali del prodotto finale. Questo metodo è semplice da attuare, efficace in termini di costi e meno dispendioso in termini di energia, il che lo rende un approccio più sostenibile alla produzione di vini parzialmente dealcolizzati.

Or. en

Emendamento 65
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) La possibilità di fornire l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli in formato elettronico si è dimostrata efficace per gli operatori e per la presentazione ai consumatori di informazioni importanti, facilitando nel contempo il funzionamento del mercato interno e le esportazioni di vino, in particolare per i piccoli produttori. Tuttavia l'assenza di norme armonizzate sull'identificazione del mezzo elettronico, sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, che fornisce l'elenco degli ingredienti e/o la dichiarazione nutrizionale sta causando pratiche divergenti da parte degli operatori e norme diverse da parte delle autorità nazionali, compromettendo la corretta commercializzazione dei vini. Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori e per garantire un approccio comune in tutto il mercato dell'Unione, pur tenendo conto della necessità di rendere tali informazioni accessibili ai consumatori, ***alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, norme sull'identificazione del mezzo elettronico sull'imballaggio o sull'etichetta, fornendo ai consumatori l'***elenco degli ingredienti e ***la*** dichiarazione nutrizionale ***in modo armonizzato, anche attraverso un sistema non basato sulla lingua***.	(12) La possibilità di fornire l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli in formato elettronico si è dimostrata efficace per gli operatori e per la presentazione ai consumatori di informazioni importanti, facilitando nel contempo il funzionamento del mercato interno e le esportazioni di vino, in particolare per i piccoli produttori. Tuttavia l'assenza di norme armonizzate sull'identificazione del mezzo elettronico, sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, che fornisce l'elenco degli ingredienti e/o la dichiarazione nutrizionale sta causando pratiche divergenti da parte degli operatori e norme diverse da parte delle autorità nazionali, compromettendo la corretta commercializzazione dei vini. Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori e per garantire un approccio comune in tutto il mercato dell'Unione, pur tenendo conto della necessità di rendere tali informazioni accessibili ai consumatori, ***i termini "***elenco degli ingredienti***"*** e ***"***dichiarazione nutrizionale***" dovrebbero identificare i mezzi elettronici in qualsiasi lingua dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 66
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) La possibilità di fornire l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli in formato elettronico si è dimostrata efficace per gli operatori e per la presentazione ai consumatori di informazioni importanti, facilitando nel contempo il funzionamento del mercato interno e le esportazioni di vino, in particolare per i piccoli produttori. Tuttavia l'assenza di norme armonizzate sull'identificazione del mezzo elettronico, sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, che fornisce l'elenco degli ingredienti e/o la dichiarazione nutrizionale sta causando pratiche divergenti da parte degli operatori e norme diverse da parte delle autorità nazionali, compromettendo la corretta commercializzazione dei vini. Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori e per garantire un approccio comune in tutto il mercato dell'Unione, pur tenendo conto della necessità di rendere tali informazioni accessibili ai consumatori, ***alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di*** elaborare***, in cooperazione con gli Stati membri,*** norme sull'identificazione del mezzo elettronico sull'imballaggio o sull'etichetta, fornendo ai consumatori l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale in modo armonizzato, anche attraverso un sistema non basato sulla lingua.	(12) La possibilità di fornire l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli in formato elettronico si è dimostrata efficace per gli operatori e per la presentazione ai consumatori di informazioni importanti, facilitando nel contempo il funzionamento del mercato interno e le esportazioni di vino, in particolare per i piccoli produttori. Tuttavia l'assenza di norme armonizzate sull'identificazione del mezzo elettronico, sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, che fornisce l'elenco degli ingredienti e/o la dichiarazione nutrizionale sta causando pratiche divergenti da parte degli operatori e norme diverse da parte delle autorità nazionali, compromettendo la corretta commercializzazione dei vini. Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori e per garantire un approccio comune in tutto il mercato dell'Unione, pur tenendo conto della necessità di rendere tali informazioni accessibili ai consumatori, ***è necessario*** elaborare norme sull'identificazione del mezzo elettronico sull'imballaggio o sull'etichetta, fornendo ai consumatori l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale in modo armonizzato, anche attraverso un sistema non basato sulla lingua.

Or. en

Emendamento 67
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adeguare le norme sull'etichettatura elettronica alle nuove esigenze derivanti dai progressi rapidi e costanti della digitalizzazione e di tenere conto di altre informazioni obbligatorie o pertinenti per i consumatori che possono essere presentate in formato elettronico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 68
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Gli Stati membri hanno la possibilità di adottare norme di commercializzazione per disciplinare l'offerta nel settore vitivinicolo per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato vitivinicolo comune. Nell'attuale contesto di diminuzione strutturale dei consumi e di situazioni ricorrenti di eccesso di offerta in alcune regioni e segmenti di mercato, è opportuno chiarire che tali norme possono includere la fissazione delle rese massime di uva e la gestione delle scorte di vino. ***Inoltre le organizzazioni di produttori possono svolgere un ruolo importante nel rafforzare la posizione dei vitivinicoltori nella filiera alimentare e nell'adeguare l'offerta alle tendenze del mercato. Pertanto gli Stati membri dovrebbero anche poter adottare norme di commercializzazione nel settore vitivinicolo tenendo conto delle proposte adottate da organizzazioni di produttori***	(14) Gli Stati membri hanno la possibilità di adottare norme di commercializzazione per disciplinare l'offerta nel settore vitivinicolo per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato vitivinicolo comune. Nell'attuale contesto di diminuzione strutturale dei consumi e di situazioni ricorrenti di eccesso di offerta in alcune regioni e segmenti di mercato, è opportuno chiarire che tali norme possono includere la fissazione delle rese massime di uva e la gestione delle scorte di vino.

riconosciute o da organizzazioni interprofessionali riconosciute, quando sono rappresentative delle circoscrizioni economiche interessate.

Or. en

Emendamento 69
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Gli Stati membri hanno la possibilità di adottare norme di commercializzazione per disciplinare l'offerta nel settore vitivinicolo per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato vitivinicolo comune. Nell'attuale contesto di diminuzione strutturale dei consumi e di situazioni ricorrenti di eccesso di offerta in alcune regioni e segmenti di mercato, è opportuno chiarire che tali norme possono includere la fissazione delle rese massime di uva e la gestione delle scorte di vino. Inoltre le organizzazioni di produttori possono svolgere un ruolo importante nel rafforzare la posizione dei vitivinicoltori nella filiera alimentare e nell'adeguare l'offerta alle tendenze del mercato. Pertanto gli Stati membri dovrebbero anche poter adottare norme di commercializzazione nel settore vitivinicolo tenendo conto delle proposte adottate da organizzazioni di produttori riconosciute o da organizzazioni interprofessionali riconosciute, quando sono rappresentative delle circoscrizioni economiche interessate.	(14) Gli Stati membri hanno la possibilità di adottare norme di commercializzazione per disciplinare l'offerta nel settore vitivinicolo***, contribuire all'accesso a nuovi sbocchi di mercato esterni e rafforzare la competitività delle esportazioni dell'UE*** per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato vitivinicolo comune. Nell'attuale contesto di diminuzione strutturale dei consumi e di situazioni ricorrenti di eccesso di offerta in alcune regioni e segmenti di mercato, è opportuno chiarire che tali norme possono includere la fissazione delle rese massime di uva e la gestione delle scorte di vino. Inoltre le organizzazioni di produttori possono svolgere un ruolo importante nel rafforzare la posizione dei vitivinicoltori nella filiera alimentare e nell'adeguare l'offerta alle tendenze del mercato. Pertanto gli Stati membri dovrebbero anche poter adottare norme di commercializzazione nel settore vitivinicolo tenendo conto delle proposte adottate da organizzazioni di produttori riconosciute o da organizzazioni interprofessionali riconosciute, quando sono rappresentative delle circoscrizioni economiche interessate.

Or. ro

Emendamento 70
Marko Vešligaj

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Tuttavia è opportuno riconoscere che alcuni Stati membri non stanno facendo fronte a un eccesso di offerta, ma piuttosto a una diminuzione delle superfici viticole e della produzione vinicola. In tali casi si incoraggiano gli Stati membri a concepire interventi specifici volti ad aumentare il sostegno finanziario e di altro tipo al settore vitivinicolo con l'obiettivo di stabilizzare la produzione vinicola e si osserva che tali interventi dovrebbero essere messi a disposizione direttamente dei viticoltori, con oneri amministrativi minimi e senza indugio.

Or. en

Emendamento 71
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Attualmente gli Stati membri possono essere autorizzati a effettuare pagamenti nazionali ai produttori di vino per la distillazione volontaria o obbligatoria di vino. Data l'efficacia in termini di costi di eliminare le eccedenze produttive dal mercato prima di produrre altro vino, è opportuno prevedere anche la possibilità di autorizzare gli Stati membri, in casi giustificati di crisi, a effettuare pagamenti nazionali per la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria	(15) Attualmente gli Stati membri possono essere autorizzati a effettuare pagamenti nazionali ai produttori di vino per la distillazione volontaria o obbligatoria di vino. Data l'efficacia in termini di costi di eliminare le eccedenze produttive dal mercato prima di produrre altro vino, è opportuno prevedere anche la possibilità di autorizzare gli Stati membri, in casi giustificati di crisi, a effettuare pagamenti nazionali per la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria

di vigneti produttivi. È opportuno che il presente regolamento fissi limiti all'importo complessivo dei pagamenti nazionali autorizzati in uno Stato membro per la distillazione e la vendemmia verde in un determinato anno, al fine di evitare distorsioni della concorrenza. Per l'estirpazione, data la natura strutturale della misura e i costi più elevati, non è opportuno fissare un importo massimo complessivo dei pagamenti nazionali. Tuttavia, nelle notifiche, gli Stati membri dovrebbero giustificare caso per caso il limite dei pagamenti nazionali sulla base delle loro condizioni di mercato specifiche e di quelle delle regioni vinicole in cui la misura sarebbe attuata.	di vigneti produttivi. È opportuno che il presente regolamento fissi limiti all'importo complessivo dei pagamenti nazionali autorizzati in uno Stato membro per la distillazione e la vendemmia verde in un determinato anno, al fine di evitare distorsioni della concorrenza. Per l'estirpazione, data la natura strutturale della misura e i costi più elevati, non è opportuno fissare un importo massimo complessivo dei pagamenti nazionali. Tuttavia, nelle notifiche, gli Stati membri dovrebbero giustificare caso per caso il limite dei pagamenti nazionali sulla base delle loro condizioni di mercato specifiche e di quelle delle regioni vinicole in cui la misura sarebbe attuata. ***Inoltre i produttori di vino che hanno ricevuto pagamenti nazionali per l'estirpazione volontaria, la distillazione o la vendemmia verde dovrebbero essere esclusi, per cinque anni, dalla possibilità di ricevere nuove autorizzazioni all'impianto nella stessa regione di produzione o di beneficiare di altri programmi di sostegno al vino volti ad aumentare la produttività.***
	Or. en

Emendamento 72
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Gli Stati membri sono autorizzati a scegliere nei loro piani strategici interventi di vendemmia verde nel settore vitivinicolo. Alla luce della situazione del settore vitivinicolo e della crisi strutturale in alcune regioni e Stati membri, è altresì opportuno dare agli Stati membri la possibilità di includere l'estirpazione e la distillazione nelle loro misure volontarie di crisi. Tale opzione

offrirà un quadro comune per tali attività, eviterà distorsioni della concorrenza e garantirà condizioni di parità sia per i produttori che per gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 73
Charles Goerens, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Valérie Hayer, Elsi Katainen, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Per prevenire la diffusione di organismi nocivi e malattie e salvaguardare la salute e la sicurezza pubbliche, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre la distruzione delle viti nei vigneti abbandonati. Tali misure contribuiscono al mantenimento delle condizioni sanitarie nelle zone vitivinicole.

Or. en

Emendamento 74
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Al fine di accompagnare i produttori di vino dopo l'estirpazione e di limitare la sovrapproduzione, è necessario consentire che la diversificazione delle produzioni sia sostenuta da interventi settoriali.

Or. en

Emendamento 75
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono uno sbocco naturale per i prodotti vitivinicoli. Il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] non consente tuttavia di utilizzare le denominazioni di vendita riservate ai prodotti vitivinicoli aromatizzati per bevande che non raggiungono il tenore alcolico minimo stabilito nel medesimo regolamento per ciascuna categoria di prodotti. ***In considerazione della crescente domanda da parte dei consumatori di bevande alcoliche innovative con un titolo alcolometrico volumico effettivo più basso, è opportuno consentire di immettere sul mercato bevande ottenute da prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati elaborati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] recanti nella presentazione e nell'etichettatura denominazioni di vendita riservate ai prodotti vitivinicoli aromatizzati.***	(16) I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono uno sbocco naturale per i prodotti vitivinicoli. Il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] non consente tuttavia di utilizzare le denominazioni di vendita riservate ai prodotti vitivinicoli aromatizzati per bevande che non raggiungono il tenore alcolico minimo stabilito nel medesimo regolamento per ciascuna categoria di prodotti.
[4] Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/251/oj).	[4] Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/251/oj).
[5] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione	

comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Or. fr

Emendamento 76
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Al fine di garantire che i consumatori siano correttamente informati sulla natura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con un tenore alcolico più basso, è opportuno stabilire norme in linea con quelle previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, in modo che i prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti da prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati siano descritti nella presentazione e nell'etichettatura ***con gli stessi termini dei prodotti vitivinicoli con il corrispondente titolo alcolometrico***.	(17) Al fine di garantire che i consumatori siano correttamente informati sulla natura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con un tenore alcolico più basso, è opportuno stabilire norme in linea con quelle previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati ***tramite processi industriali e chimici***, in modo che i prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti da prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati siano descritti nella presentazione e nell'etichettatura.

Or. fr

Emendamento 77
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*

(18) Le questioni sopra evidenziate per i prodotti vitivinicoli in relazione all'identificazione del mezzo elettronico contenente la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti sono valide anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati. ***Alla Commissione dovrebbe*** pertanto ***essere conferito il potere di*** elaborare***, in cooperazione con gli Stati membri,*** norme sull'identificazione del mezzo elettronico sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Per garantire semplicità e chiarezza, tali norme dovrebbero essere identiche a quelle applicate ai prodotti vitivinicoli.	(18) Le questioni sopra evidenziate per i prodotti vitivinicoli in relazione all'identificazione del mezzo elettronico contenente la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti sono valide anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati. Pertanto ***è necessario*** elaborare norme sull'identificazione del mezzo elettronico sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Per garantire semplicità e chiarezza, tali norme dovrebbero essere identiche a quelle applicate ai prodotti vitivinicoli.

Or. en

Emendamento 78
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per sviluppare il turismo vitivinicolo nelle regioni vitivinicole con denominazioni protette e indicazioni geografiche protette, è opportuno consentire ai gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] di beneficiare del tipo di interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[7].	(20) Per sviluppare il turismo vitivinicolo nelle regioni vitivinicole con denominazioni protette e indicazioni geografiche protette, è opportuno consentire ai gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] di beneficiare del tipo di interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]***, a condizione che una parte significativa di tali interventi sia destinata principalmente ai viticoltori indipendenti e ai produttori/raccoglitori***.
[6] Regolamento (UE) 2024/1143 del	[6] Regolamento (UE) 2024/1143 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

Or. fr

Emendamento 79
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per sviluppare il turismo vitivinicolo nelle regioni vitivinicole con denominazioni protette e indicazioni geografiche protette, è opportuno consentire ai gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] di	(20) Per sviluppare il turismo vitivinicolo nelle regioni vitivinicole con denominazioni protette e indicazioni geografiche protette, è opportuno consentire ai gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]**,**

beneficiare del tipo di interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[7].	***nonché alle organizzazioni di produttori di vino o alle associazioni di organizzazioni di produttori di vino,*** di beneficiare del tipo di interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[7].
[6] Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).	[6] Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).
[7] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).	[7] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

Or. en

Emendamento 80
Charles Goerens, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Valérie Hayer, Christine Singer, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(20 bis) Per far fronte al calo dei consumi e all'instabilità del mercato che l'UE si trova attualmente ad affrontare, la Commissione deve incoraggiare gli Stati membri a investire nello sviluppo del turismo vitivinicolo. Gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti nell'agevolare la creazione e lo sviluppo di infrastrutture per il turismo vitivinicolo, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste ciclabili, alloggi di tipo "bed and breakfast", aree di parcheggio, strutture per la degustazione di vini e percorsi vitivinicoli designati, attraverso la semplificazione delle pertinenti procedure di autorizzazione e approvazione.

Or. en

Emendamento 81
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità degli Stati membri di garantire una ristrutturazione efficiente dei vigneti ***e la necessità di evitare un aumento della produzione che potrebbe comportare un eccesso di offerta***, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire le condizioni per l'attuazione della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115. Tali condizioni dovrebbero mirare a evitare un aumento della resa e quindi della produzione per i vigneti soggetti a questo tipo di interventi.	(21) Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità degli Stati membri di garantire una ristrutturazione efficiente dei vigneti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire le condizioni per l'attuazione della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115. Tali condizioni dovrebbero mirare a evitare un aumento della resa e quindi della produzione per i vigneti soggetti a questo tipo di interventi.

Or. ro

Emendamento 82
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità degli Stati membri di garantire una ristrutturazione efficiente dei vigneti e la necessità di evitare un aumento della produzione che potrebbe comportare un eccesso di offerta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire le condizioni per l'attuazione della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115. Tali condizioni dovrebbero mirare a evitare un aumento della resa e quindi della produzione per i vigneti soggetti a questo tipo di interventi.	(21) Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità degli Stati membri di garantire una ristrutturazione efficiente dei vigneti e la necessità di evitare un aumento della produzione che potrebbe comportare un eccesso di offerta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire le condizioni per l'attuazione della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115. Tali condizioni dovrebbero mirare a evitare un aumento ***eccessivo*** della resa e quindi della produzione per i vigneti soggetti a questo tipo di interventi.

Or. en

Emendamento 83
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) Al fine di consentire ai produttori di vino di adeguare la loro produzione ai cambiamenti climatici, è necessario consentire agli Stati membri di autorizzare ulteriori varietà che potrebbero essere più resilienti, meglio adattabili alle alte temperature, resistenti alla siccità o ai nuovi organismi nocivi.

Or. en

Emendamento 84
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, la durata massima del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 85
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, la durata ***massima*** del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi ***in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato*** dovrebbe essere ***estesa da tre a cinque anni***.	(22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, la durata del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi ***non*** dovrebbe essere ***limitata***.

Or. es

Emendamento 86
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, ***la*** durata ***massima*** del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi ***in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni***.	(22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, ***non dovrebbe esserci alcuna limitazione alla*** durata del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 87
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, la durata massima del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato ***dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni***.	(22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, ***sarebbe opportuno non limitare*** la durata massima del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato.

Or. it

Emendamento 88
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato	(22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato

efficienti, la durata massima del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni.	efficienti, la durata massima del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni. ***È inoltre opportuno prevedere la possibilità di prorogare tali operazioni per un ulteriore periodo di cinque anni al fine di consolidare gli sbocchi di mercato. Nel considerare le operazioni di promozione e comunicazione rivolte a paesi terzi, è importante distinguere tra i diversi mercati all'interno di uno stesso paese. In paesi di grandi dimensioni, le diverse regioni avranno bisogno di approcci di comunicazione diversi. Inoltre, tali operazioni dovrebbero poter essere mirate a segmenti diversi, compresi i fornitori di servizi di ristorazione o i consumatori finali. È necessario offrire flessibilità per affrontare meglio tali differenze.***
	Or. en

Emendamento 89
Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, la durata massima del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni.	(22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, la durata massima del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni. ***Tale durata massima non si dovrebbe applicare ai piccoli produttori di vino come definiti dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.***

Or. it

Emendamento 90
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, la durata massima del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni.	(22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti***, anche aprendo nuovi mercati di esportazione e diversificando gli sbocchi di mercato***, la durata massima del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni.

Or. ro

Emendamento 91
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, la durata massima del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni.	(22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, la durata massima del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni***, con la possibilità di una proroga ove motivata***.

Or. ro

Emendamento 92
Charles Goerens, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Valérie Hayer, Christine Singer, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Per rivitalizzare il settore vitivinicolo dell'Unione e rafforzarne la competitività, la Commissione definisce una strategia pensata per i nuovi mercati di esportazione. Tale strategia dovrebbe promuovere l'accesso ai paesi terzi emergenti, in particolare in Africa, utilizzando appieno gli strumenti nell'ambito della PAC, compreso il sostegno alla promozione e all'analisi del mercato, sottolineando nel contempo la qualità, la tradizione e l'eccellenza dei vini dell'Unione.

Or. en

Emendamento 93
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per rafforzare la cooperazione nel settore vitivinicolo, gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 effettuati da organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero beneficiare dell'aliquota massima di aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come già avviene per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della	***soppresso***

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[8].

[8] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)
.

Or. en

Emendamento 94
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per rafforzare la cooperazione nel settore vitivinicolo, gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 effettuati da organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero beneficiare dell'aliquota massima di aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come già avviene per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[8].	(23) Per rafforzare la cooperazione nel settore vitivinicolo, gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 effettuati da organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***o da società cooperative*** dovrebbero beneficiare dell'aliquota massima di aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come già avviene per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[8].
[8] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).	[8] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Or. en

Emendamento 95
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per sostenere ulteriormente i produttori nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, è opportuno prevedere che gli Stati membri possano aumentare l'aiuto finanziario massimo dell'Unione per gli investimenti che perseguono tale obiettivo fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili.	(24) Per sostenere ulteriormente i produttori nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, è opportuno prevedere che gli Stati membri possano aumentare l'aiuto finanziario massimo dell'Unione per gli investimenti che perseguono tale obiettivo fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili. ***Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire criteri per dare priorità agli investimenti a favore dell'adattamento sistemico dei vigneti ai cambiamenti climatici e alla mitigazione degli stessi, come la riduzione del consumo di acqua.***

Or. en

Emendamento 96
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per sostenere ulteriormente i produttori nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, è opportuno prevedere che gli Stati membri possano aumentare l'aiuto finanziario massimo dell'Unione per gli investimenti che perseguono tale obiettivo fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili.	(24) Per sostenere ulteriormente i produttori nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, è opportuno prevedere che gli Stati membri possano aumentare l'aiuto finanziario massimo dell'Unione per gli investimenti ***e per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti*** che perseguono tale obiettivo fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili.

Or. en

Emendamento 97
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115.	(26) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014***, (UE) 2021/2116*** e (UE) 2021/2115.

Or. en

Emendamento 98
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115.	(26) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014***, (UE) 2021/2116*** e (UE) 2021/2115.

Or. en

Emendamento 99
Christine Schneider, Lena Düpont, Christine Singer, Stefan Köhler, Norbert Lins, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 6

Testo in vigore	*Emendamento*

	-1 l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
Articolo 6	"Articolo 6
Campagne di commercializzazione	Campagne di commercializzazione
Sono stabilite le campagne di commercializzazione seguenti:	Sono stabilite le campagne di commercializzazione seguenti:
a) dal 1º gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;	a) dal 1º gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;
b) dal 1º aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura;	b) dal 1º aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura;
c) dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo:	c) dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo:
i) nel settore dei cereali;	i) nel settore dei cereali;
ii) nel settore delle sementi;	ii) nel settore delle sementi;
iii) nel settore del lino e della canapa;	iii) nel settore del lino e della canapa;
iv) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;	iv) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
d) dal 1º agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo***;***	***v)*** nel settore vitivinicolo
e) dal 1º settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso e delle olive da tavola;	e) dal 1º settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso e delle olive da tavola;
f) dal 1º ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero e dell'olio di oliva.	f) dal 1º ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero e dell'olio di oliva."

Or. en

(02013R1308)

Emendamento 100
Charles Goerens, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Valérie Hayer, Elsi Katainen, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Articolo 47 bis (nuovo)
	Vigneti abbandonati
	Gli Stati membri possono:
	1) per motivi di salute e sicurezza, imporre ai proprietari o ai locatari di vigneti abbandonati di distruggere le viti entro il 1º maggio di ogni anno.
	2) Le viti, comprese le loro radici, e i tralci delle viti distrutte devono essere sradicati e bruciati sul posto o rimossi dalla terra. La terra viene arata o smossa.
	3) I vigneti abbandonati sono definiti come vigneti per i quali l'operatore non ha effettuato controlli fitosanitari, potature o diserbo con mezzi meccanici o chimici per almeno un anno.
	4) In caso di inosservanza di tali disposizioni, l'operazione di sradicamento e distruzione è effettuata automaticamente e a spese del proprietario.

Or. en

Emendamento 101
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 61

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1) l'articolo 61 è così modificato:
Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1º gennaio 2016 ***al 31 dicembre 2045***, con ***due*** revisioni ***intermedie*** da realizzarsi da parte della Commissione nel 2028 e nel ***2040*** ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed,	Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1º gennaio 2016, con revisioni ida realizzarsi da parte della Commissione nel 2028 e ***ogni dieci anni*** ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di

eventualmente, della presentazione di proposte.	proposte."

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024)

Emendamento 102
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 64, 66 e 68 scadono il 31 luglio dell'anno in cui termina la loro validità;

Or. fr

Emendamento 103
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 bis) in deroga alla procedura normale e al fine di ridurre l'onere amministrativo per i viticoltori, si applica di norma la procedura semplificata per il rilascio delle autorizzazioni di reimpianto di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2018/274 della Commissione. In tal caso, l'autorizzazione per il reimpianto è concessa automaticamente dall'autorità competente dopo l'estirpazione, senza che il produttore debba presentare una nuova

domanda;

Or. fr

Emendamento 104
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, concesse a norma ***degli articoli 64 e 68***, saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa a norma ***degli articoli 64 e 68*** nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 90 bis, paragrafo 4.	Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, concesse a norma ***dell'articolo 64***, saranno valide per tre anni dalla data di concessione***, tranne nei casi di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, in cui la validità potrebbe essere prorogata fino a dodici mesi dopo la data di scadenza iniziale***. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa a norma ***dell'articolo 64*** nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 90 bis, paragrafo 4***, tranne nei casi di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. I produttori non sono soggetti a sanzioni amministrative se non utilizzano la loro autorizzazione, a condizione che informino le autorità competenti del fatto che non intendono utilizzare la loro***

autorizzazione e che non desiderino ottenere la proroga della validità.

Or. en

Emendamento 105
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, concesse a norma degli articoli 64 e 68, saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa a norma degli articoli 64 e 68 nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 90 bis, paragrafo 4.	Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, concesse a norma degli articoli 64 e 68, saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa a norma degli articoli 64 e 68 nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 90 bis, paragrafo 4***, laddove tale mancato utilizzo non sia oggettivamente giustificato***.

Or. ro

Motivazione

Questo aspetto deve essere chiarito.

Emendamento 106
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, i produttori titolari di autorizzazioni valide a norma	In deroga al primo comma, i produttori titolari di autorizzazioni valide a norma

degli articoli 64 e 68 concesse prima del 1º gennaio 2025 non sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4, a condizione che essi informino le autorità competenti prima della data di scadenza dell'autorizzazione e al più tardi entro il 31 dicembre 2026 che non intendono avvalersi della loro autorizzazione.	degli articoli 64***, 66*** e 68 concesse prima del 1º gennaio 2025 non sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4, a condizione che essi informino le autorità competenti prima della data di scadenza dell'autorizzazione e al più tardi entro il 31 dicembre 2026 che non intendono avvalersi della loro autorizzazione.

Or. en

Emendamento 107
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, i produttori titolari di autorizzazioni valide a norma degli articoli 64 e 68 concesse prima del 1o gennaio 2025 non sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4, a condizione che essi informino le autorità competenti prima della data di scadenza dell'autorizzazione e al più tardi entro il 31 dicembre 2026 che non intendono avvalersi della loro autorizzazione.	In deroga al primo comma, i produttori titolari di autorizzazioni valide a norma degli articoli 64***, 66*** e 68 concesse prima del 1o gennaio 2025 non sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4, a condizione che essi informino le autorità competenti prima della data di scadenza dell'autorizzazione e al più tardi entro il 31 dicembre 2026 che non intendono avvalersi della loro autorizzazione.

Or. es

Emendamento 108
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nei casi di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, la validità delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, concesse a norma dell'articolo 64, dovrebbe poter essere prorogata fino a dodici mesi dopo la data di scadenza iniziale.

Or. en

Emendamento 109
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nei casi di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, la validità delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, concesse a norma dell'articolo 64, potrebbe essere prorogata fino a dodici mesi dopo la data di scadenza iniziale.

Or. en

Emendamento 110
Christine Schneider, Lena Düpont, Christine Singer, Stefan Köhler, Norbert Lins, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorizzazioni per i reimpianti concesse a norma dell'articolo 66 sono valide per otto anni dalla ***data di concessione***. I produttori che non si sono avvalsi di un'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 66 durante il periodo di validità non sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4.	Le autorizzazioni per i reimpianti concesse a norma dell'articolo 66 sono valide per otto anni dalla ***campagna viticola in cui è stata effettuata l'estirpazione***. I produttori che non si sono avvalsi di un'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 66 durante il periodo di validità non sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 111
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorizzazioni per i reimpianti concesse a norma dell'articolo 66 sono valide per otto anni ***dalla data di concessione***. I produttori che non si sono avvalsi di un'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 66 durante il periodo di validità non sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4.	Le autorizzazioni per i reimpianti concesse a norma dell'articolo 66 sono valide per otto anni ***entro la fine della campagna viticola in cui sono state concesse***. I produttori che non si sono avvalsi di un'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 66 durante il periodo di validità non sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

È importante sostenere gli agricoltori e i viticoltori che in questi tempi possono avere difficoltà a rispettare gli obblighi temporali connessi all'autorizzazione. È importante dimostrare flessibilità e non imporre sanzioni pecuniarie o amministrative eccessive, proteggendo nel contempo il settore dal rischio di speculazione.

Emendamento 112
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorizzazioni per i reimpianti concesse a norma dell'articolo 66 sono valide per otto anni dalla ***data di concessione***. I produttori che non si sono avvalsi di un'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 66 durante il periodo di validità non sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4.	Le autorizzazioni per i reimpianti concesse a norma dell'articolo 66 sono valide per otto anni dalla ***fine della campagna viticola in cui sono state concesse***. I produttori che non si sono avvalsi di un'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 66 durante il periodo di validità non sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 113
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorizzazioni per i reimpianti concesse a norma dell'articolo 66 sono valide per ***otto*** anni dalla data di concessione. I produttori che non si sono avvalsi di un'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 66 durante il periodo di validità non sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4.";	Le autorizzazioni per i reimpianti concesse a norma dell'articolo 66 sono valide per ***sei*** anni dalla data di concessione. I produttori che non si sono avvalsi di un'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 66 durante il periodo di validità non sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4.";

Or. es

Emendamento 114
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La autorizzazioni concesse a norma degli articoli 64, 66 e 68 scadranno il 31 luglio dell'anno in cui termina la loro validità.

Or. es

Emendamento 115
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 64, 66 e 68 sono valide fino al 31 luglio dell'anno in cui termina la loro validità.

Or. en

Emendamento 116
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga alla procedura standard e al fine di ridurre gli oneri amministrativi per

i viticoltori, si applica automaticamente la procedura semplificata per il rilascio delle autorizzazioni di reimpianto di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2018/274 della Commissione. In tal caso, l'autorizzazione al reimpianto è concessa automaticamente dall'autorità competente dopo l'estirpazione, senza che sia necessaria una domanda formale da parte del produttore.

Or. es

Emendamento 117
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga alla procedura standard e al fine di ridurre l'onere amministrativo per i viticoltori, si applica di norma la procedura semplificata per il rilascio delle autorizzazioni al reimpianto di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2018/274 della Commissione. In tal caso, l'autorizzazione al reimpianto è concessa automaticamente dall'autorità competente a seguito dell'estirpazione, senza che sia necessaria una richiesta formale da parte del produttore.

Or. en

Emendamento 118
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per zone specifiche ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica;	b) limitare il rilascio di autorizzazioni ***per nuovi impianti fino allo 0 %*** a livello regionale per zone specifiche ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica;

Or. en

Emendamento 119
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per zone specifiche ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica;	b) limitare il rilascio di autorizzazioni ***per nuovi impianti fino allo 0 %*** a livello regionale per zone specifiche ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica;

Or. en

Emendamento 120
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per zone specifiche ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica;	b) limitare ***allo 0 %*** il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per zone specifiche ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica;

Or. en

Emendamento 121
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Raffaele Stancanelli, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per zone specifiche ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica;	b) Limitare il rilascio di autorizzazioni ***allo 0 %*** a livello regionale per zone specifiche ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica;

Or. fr

Emendamento 122
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) limitare il rilascio di autorizzazioni	c) limitare il rilascio di autorizzazioni

per nuovi impianti a livello regionale, per zone specifiche in cui sono state attuate misure nazionali o dell'Unione in materia di distillazione del vino, vendemmia verde o estirpazione in casi giustificati di crisi.	per nuovi impianti a livello regionale, per zone specifiche ***e per caratteristiche specifiche degli impianti viticoli*** in cui sono state attuate misure nazionali o dell'Unione in materia di distillazione del vino, vendemmia verde***, a norma dell'articolo 216 e dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115,*** o estirpazione in casi giustificati di crisi.

Or. en

Emendamento 123
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) limitare il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale, per zone specifiche in cui sono state attuate misure nazionali o dell'Unione in materia di distillazione del vino, vendemmia verde o estirpazione in casi giustificati di crisi.	c) limitare ***allo 0 %*** il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale, per zone specifiche in cui sono state attuate misure nazionali o dell'Unione in materia di distillazione del vino, vendemmia verde o estirpazione***, a norma dell'articolo 216 del presente regolamento e dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2021/2115,*** in casi giustificati di crisi.

Or. en

Emendamento 124
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) limitare il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale, per zone specifiche in cui sono state attuate misure nazionali o dell'Unione in materia di distillazione del vino, vendemmia verde o estirpazione in casi giustificati di crisi.	c) limitare ***allo 0 %*** il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale, per zone specifiche in cui sono state attuate misure nazionali o dell'Unione in materia di distillazione del vino, vendemmia verde o estirpazione in casi giustificati di crisi.

Or. en

Emendamento 125
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) limitare il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale, per zone specifiche in cui sono state attuate misure nazionali o dell'Unione in materia di distillazione del vino, vendemmia verde o estirpazione in casi giustificati di crisi.	c) limitare il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti ***fino allo 0 %*** a livello regionale, per zone specifiche in cui sono state attuate misure nazionali o dell'Unione in materia di distillazione del vino, vendemmia verde o estirpazione in casi giustificati di crisi.

Or. en

Emendamento 126
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera c), per "vendemmia verde" si intende la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti	Ai fini della lettera c), per "vendemmia verde" si intende la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti

a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclude la mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione. Gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale a norma del primo comma, lettere b) o c), possono richiedere che tali autorizzazioni siano utilizzate in tali regioni.;	a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclude la mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione. Gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale a norma del primo comma, lettere b) o c), possono richiedere che tali autorizzazioni siano utilizzate in tali regioni ***ed esclusivamente per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta***. ***Le limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono ad adeguare la gestione del potenziale produttivo e sono giustificate da uno o più dei seguenti motivi specifici: a) la necessità di evitare il rischio di un eccesso di offerta di prodotti vitivinicoli rispetto alle prospettive di mercato di tali prodotti, non oltre quanto necessario per soddisfare tale necessità; b) la necessità di evitare il rischio di un significativo deprezzamento o di un uso improprio da parte di terzi che cercano di trarre profitto dalla reputazione di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta***;

Or. en

Motivazione

Tali misure dovrebbero essere collegate in modo giustificabile all'obiettivo di sostenere il sistema e di controllare la produzione e le scorte eccessive di vino, sostenendo nel contempo il settore e i suoi vini di alta qualità, come i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Emendamento 127
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera c), per "vendemmia verde" si intende la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclude la mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione. Gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale a norma del primo comma, lettere b) o c), possono richiedere che tali autorizzazioni siano utilizzate in tali regioni.;	Ai fini della lettera c), per "vendemmia verde" si intende la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclude la mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione. Gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale a norma del primo comma, lettere b) o c), possono richiedere che tali autorizzazioni siano utilizzate in tali regioni***, ed esclusivamente per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta***. ***Le limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono ad adeguare la gestione del potenziale produttivo e sono giustificate da uno o più motivi specifici, quali la necessità di evitare un rischio di offerta eccessiva di prodotti vitivinicoli rispetto alle prospettive di mercato per tali prodotti, e la necessità di evitare rischi di svalutazione o di uso improprio da parte di terzi che cercano di trarre profitto dalla reputazione di una particolare denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta***;

Or. it

Emendamento 128
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono ad adeguare il	***soppresso***

potenziale produttivo alla domanda di mercato e sono giustificate in forza di una o più delle motivazioni specifiche seguenti:";

Or. es

Emendamento 129
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono ***ad adeguare il*** potenziale produttivo ***alla domanda di mercato*** e sono giustificate in forza di una o più delle motivazioni specifiche seguenti:"	3. Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono ***alla gestione del*** potenziale produttivo e sono giustificate in forza di una o più delle motivazioni specifiche seguenti:"

Or. en

Emendamento 130
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono ad adeguare il potenziale produttivo alla domanda di mercato e sono giustificate in forza di una o più delle motivazioni specifiche seguenti:"	3. Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono ad adeguare il potenziale produttivo alla domanda di mercato***, sono accompagnate da altre misure di adattamento*** e sono giustificate in forza di una o più delle motivazioni specifiche seguenti:"

Or. en

Emendamento 131
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) al paragrafo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) l'esigenza di evitare un ***evidente*** rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alle prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza;	***"***a) l'esigenza di evitare un rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alle prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza;***"***

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024)

Emendamento 132
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b ter) al paragrafo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) l'esigenza di evitare un ***evidente*** rischio di deprezzamento di una particolare denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta;	***"***b) l'esigenza di evitare un rischio di deprezzamento ***o di uso improprio o di frode da parte di terzi che cercano di trarre profitto dalla reputazione*** di una particolare denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta***"***;

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024)

Emendamento 133
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b bis) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) l'esigenza di evitare un evidente rischio di deprezzamento di una particolare denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta;	***"***b) l'esigenza di evitare un evidente rischio di deprezzamento di una particolare denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta***, compreso il rischio di elusione, uso improprio o abuso della loro notorietà"***;

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024)

Emendamento 134
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b quater (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 3 bis

Testo in vigore	*Emendamento*
	(b quater) all'articolo 63, il paragrafo 3 bis è soppresso.
3 bis. Gli Stati membri possono adottare tutte le misure regolamentari necessarie per impedire l'elusione, da parte degli operatori, delle misure restrittive adottate in applicazione dei paragrafi 2 e 3.	***"***

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024)

Emendamento 135
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 64, dopo il paragrafo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"Gli Stati membri provvedono anche affinché gli operatori che hanno attuato misure di distillazione di crisi o di vendemmia verde non possano presentare richieste di autorizzazioni di impianti nuovi per un periodo di tre anni consecutivi.";

Or. fr

(Regolamento (UE) n. 1308/2013)

Emendamento 136
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 64 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"5) è aggiunto il terzo comma seguente: "Gli Stati membri provvedono affinché gli

	operatori che hanno attuato misure di estirpazione nell'anno precedente non abbiano diritto a presentare richieste di autorizzazioni di nuovi impianti nella stessa zona di produzione nei cinque anni successivi. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli operatori che hanno attuato misure di crisi in materia di distillazione o di vendemmia verde non possano presentare richieste di nuove autorizzazioni all'impianto nella stessa zona di produzione per un periodo di tre anni consecutivi."

Or. en

Emendamento 137
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) l'articolo 65 è così modificato:
Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, tiene conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 152, 156 e 157, da gruppi di produttori ***interessati di cui all'articolo 95***, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro, a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interessate rappresentative nella zona geografica di riferimento.	Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, tiene conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 152, 156 e 157, da gruppi di produttori ***riconosciuti a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143***, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro, a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interessate rappresentative nella zona geografica di riferimento. Le raccomandazioni sono valide per un periodo non superiore a tre anni.

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024)

Emendamento 138
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) l'articolo 65 è così modificato:
Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, può tenere conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vinicolo di cui agli articoli da 152, 156 e 157, da gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 95, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interessate rappresentative nella zona geografica di riferimento.	Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, può tenere conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vinicolo di cui agli articoli da 152, 156 e 157, da gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 95, ***da gruppi di produttori riconosciuti a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143*** o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interessate rappresentative nella zona geografica di riferimento.

Or. en

(32013R1308)

Emendamento 139
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 65 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*

	(2 ter) all'articolo 65, il paragrafo 1 è così modificato:
Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, può tenere conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vinicolo di cui agli articoli da 152, 156 e 157, da gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 95, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interessate rappresentative nella zona geografica di riferimento.	***"***Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, può tenere conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vinicolo di cui agli articoli da 152, 156 e 157, da gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 95, ***da gruppi di produttori riconosciuti di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2024/1143,*** o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interessate rappresentative nella zona geografica di riferimento.***";***

Or. fr

(Regolamento (UE) n. 1308/2013)

Emendamento 140
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 66, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
	"Gli Stati membri possono stabilire criteri per l'assegnazione e la gestione delle autorizzazioni all'impianto, al fine di evitare l'aumento delle superfici vitate e quindi della produzione vinicola nelle regioni e per i segmenti di mercato inclini a un eccesso di offerta, e al fine di dare ulteriore priorità ai vini con opportunità di mercato, coerentemente con le rispettive strategie settoriali nazionali e

con le misure di crisi autorizzate per tali zone."

Or. en

Emendamento 141
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) all'articolo 66, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
	"Gli Stati membri possono stabilire criteri per l'assegnazione e la gestione delle autorizzazioni all'impianto, al fine di evitare l'aumento delle superfici vitate e quindi della produzione vinicola nelle regioni e per i segmenti di mercato inclini a un eccesso di offerta, nonché di promuovere l'agrobiodiversità, coerentemente con le rispettive strategie settoriali nazionali e con le misure di crisi autorizzate per tali zone."

Or. en

Emendamento 142
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(3 ter) all'articolo 66, paragrafo 2, è aggiunto il seguente nuovo comma:

"Gli Stati membri possono stabilire criteri per l'assegnazione e la gestione delle autorizzazioni all'impianto, al fine di evitare l'aumento delle superfici vitate considerato che alcune imprese sono esposte a un eccesso di offerta, per i segmenti di mercato inclini a un eccesso di offerta, e al fine di dare ulteriore priorità ai vini con opportunità di mercato, coerentemente con le rispettive strategie settoriali nazionali e con le misure di crisi autorizzate per tali zone.";

Or. fr

(Regolamento (UE) n. 1308/2013)

Emendamento 143
Eric Sargiacomo, Maria Grapini, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 ter) all'articolo 66, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle zone ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65, ai vitigni conformi agli stessi disciplinari di produzione della denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata.	***"***3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle zone ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65 ***o di un gruppo di produttori riconosciuto a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143***, ai vitigni conformi agli stessi disciplinari di produzione della denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata. ***Nelle stesse zone gli Stati membri possono inoltre, sulla base di***

	una raccomandazione di un'organizzazione professionale a norma dell'articolo 65 o di un gruppo di produttori riconosciuto a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143, vietare il reimpianto di viti destinate alla produzione di vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta al fine di limitare i rischi di deprezzamento o uso improprio o frode da parte di terzi che cercano di trarre profitto dalla reputazione di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta."

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024)

Motivazione

Si aggiunge il riferimento ai gruppi di produttori riconosciuti e l'ultima frase relativa alle viti destinate alla produzione di vino senza indicazione geografica.

Emendamento 144
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(3 bis) all'articolo 66, il paragrafo 3 è così modificato:
3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65, alle superfici vitate	***"***3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65, ***o di un gruppo di***

conformi alla stessa specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata.	***produttori riconosciuto a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143,*** alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata. ***Nelle stesse zone, gli Stati membri possono anche vietare, su raccomandazione di un gruppo di produttori riconosciuto a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143, il reimpianto di viti destinate alla produzione di vini che non beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.";***

Or. fr

(Regolamento (UE) n. 1308/2013)

Emendamento 145
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Uno Stato membro può inoltre subordinare la concessione delle autorizzazioni per i reimpianti di cui al paragrafo 1 a una o più delle condizioni seguenti:	***soppresso***
a) l'autorizzazione è utilizzata nella stessa zona geografica in cui erano situati i corrispondenti vigneti estirpati, se il mantenimento della viticoltura in tale zona geografica è giustificato da motivi socioeconomici o ambientali;	
b) solo le varietà e i metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo le varietà tradizionali e i metodi di produzione di una determinata regione	

sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure

c) l'autorizzazione non può essere utilizzata in una regione di produzione diversa da quella in cui è situata la superficie estirpata se lo Stato membro ha classificato tale regione di produzione diversa come colpita da uno squilibrio strutturale del mercato.

Or. en

Motivazione

Authorizations for the replanting of vineyard areas represent an integral part of the viticultural potential and of the company's assets, as they derive from the uprooting of vineyards previously present in the same company. For this reason, they should not be subject to any form of constraint or limitation.

The producer who carries out the uprooting must have full freedom to choose the methods of replanting, including the geographical location, the vine variety, the cultivation techniques and the region in which to operate.

The introduction of restrictions on yields or production practices, with the intent of containing them, would be counterproductive, hindering innovation and development in the wine sector

Emendamento 146
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'autorizzazione è utilizzata nella stessa zona geografica in cui erano situati i corrispondenti vigneti estirpati, se il mantenimento della viticoltura in tale zona geografica è giustificato da motivi socioeconomici o ambientali;	a) l'autorizzazione è utilizzata nella stessa zona geografica***, istituita dallo Stato membro,*** in cui erano situati i corrispondenti vigneti estirpati, se il mantenimento della viticoltura in tale zona geografica è giustificato da motivi socioeconomici o ambientali;

Or. en

Emendamento 147
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) solo le varietà e i metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo le varietà tradizionali e i metodi di produzione di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 148
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) solo le varietà e i metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo le varietà tradizionali e i metodi di produzione di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure	***soppresso***

Or. es

Emendamento 149
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) solo le varietà e i metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo le varietà tradizionali e i metodi di produzione di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 150
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) solo le varietà e i metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo le varietà tradizionali e i metodi di produzione di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 151
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) solo ***le varietà e*** i metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo ***le varietà*** tradizionali ***e*** i metodi di produzione di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure	b) solo i metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo i metodi di produzione tradizionali di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure

Or. en

Emendamento 152
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – comma 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) solo ***le varietà e*** i metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo ***le varietà tradizionali e*** i metodi di produzione di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure	b) solo i metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo i metodi di produzione ***tradizionali*** di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure

Or. fr

Emendamento 153
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – comma 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) solo ***le varietà e*** i metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo ***le varietà tradizionali e*** i metodi di produzione di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure	b) solo i metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo i metodi di produzione ***tradizionali*** di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure

Or. fr

Emendamento 154
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) solo le varietà e i metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo le varietà tradizionali e i metodi di produzione di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure	b) solo le varietà e i metodi di produzione***, definiti dagli Stati membri,*** che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo le varietà tradizionali e i metodi di produzione di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato,

oppure

Or. en

Emendamento 155
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) solo le varietà e i metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo le varietà tradizionali e i metodi di produzione di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure	b) solo le varietà e i metodi di produzione che non aumentano ***eccessivamente*** la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo le varietà tradizionali e i metodi di produzione di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure

Or. en

Emendamento 156
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) A titolo di deroga, le autorizzazioni al reimpianto sono sempre concesse per i vigneti classificati come "vigneti eroici", in quanto caratterizzati dall'eccezionale difficoltà di coltivazione dovuta a fattori ambientali e strutturali. I vigneti eroici sono definiti come quelli che soddisfano

almeno uno dei seguenti criteri: una pendenza media delle aree in cui sono piantati superiore al 30 %, un'altitudine media di tali aree di oltre 500 metri sul livello del mare (esclusi gli altopiani) o la posizione su piccole isole con una superficie totale inferiore a 250 km².

(Aggiunta alla fine del comma, Ps. a, b & c.).

Or. en

Emendamento 157
Christine Schneider, Lena Düpont, Christine Singer, Stefan Köhler, Norbert Lins, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) All'articolo 66, paragrafo 3, è aggiunto il terzo comma seguente:
	"Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che hanno attuato misure di estirpazione nell'anno precedente non abbiano diritto a presentare richieste di autorizzazioni di nuovi impianti nei cinque anni successivi. Gli operatori che hanno beneficiato dell'aiuto finanziario dell'Unione per l'estirpazione permanente di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento 2021/2115 nell'anno precedente non hanno il diritto di reimpianto o di presentare richieste di autorizzazioni di nuovi impianti nei cinque anni successivi."

Or. en

Emendamento 158
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) all'articolo 66, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
	"Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che hanno attuato misure di estirpazione nell'anno precedente non abbiano diritto a presentare richieste di autorizzazioni di nuovi impianti per un periodo di cinque anni consecutivi."

Or. en

Motivazione

Al fine di prevenire la speculazione o l'uso improprio di tali fondi, che vengono forniti per sostenere il sistema in circostanze estreme, è utile prevedere una misura che limiti la possibilità di aumentare la superficie di impianto se vi è stato un sostegno finanziario per l'estirpazione.

Emendamento 159
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 66 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Gli Stati Membri provvedono affinché gli operatori che hanno attuato misure di estirpazione nell'anno precedente non abbiamo il diritto di sommare le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti per un periodo di cinque anni consecutivi.

Or. it

Motivazione

Al fine di evitare usi impropri o speculazioni di questi fondi, che sono previsti per sostenere il sistema in caso di circostanze estreme, è utile prevedere una misura che limiti la possibilità di aumentare la superficie di impianto se c'è stato un sostegno finanziario per l'estirpazione.

Emendamento 160
Marko Vešligaj

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito dal presente capo non si applica negli Stati membri in cui la superficie dei vigneti non ha superato 10 000 ha in almeno tre delle cinque campagne di commercializzazione precedenti. Se tale condizione non è più soddisfatta in uno Stato membro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli si applica in tale Stato membro dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui la condizione ha cessato di essere soddisfatta.	Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito dal presente capo non si applica negli Stati membri in cui la superficie dei vigneti non ha superato 10 000 ha in almeno tre delle cinque campagne di commercializzazione precedenti. ***Per gli Stati membri che non sono attualmente soggetti al regime di autorizzazione ma hanno una superficie dei vigneti superiore a 10 000 ha in almeno tre delle cinque campagne di commercializzazione precedenti è stabilito un periodo transitorio di cinque anni.*** Se tale condizione non è più soddisfatta in uno Stato membro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli si applica in tale Stato membro dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui la condizione ha cessato di essere soddisfatta.

Or. en

Emendamento 161
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito dal presente capo non si applica negli Stati membri in cui la superficie dei vigneti non ha superato ***10 000*** ha in almeno tre delle cinque campagne di commercializzazione precedenti. Se tale condizione non è più soddisfatta in uno Stato membro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli si applica in tale Stato membro dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui la condizione ha cessato di essere soddisfatta.	Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito dal presente capo non si applica negli Stati membri in cui la superficie dei vigneti non ha superato ***5 000*** ha in almeno tre delle cinque campagne di commercializzazione precedenti. Se tale condizione non è più soddisfatta in uno Stato membro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli si applica in tale Stato membro dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui la condizione ha cessato di essere soddisfatta.

Or. ro

Emendamento 162
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 bis) l'articolo 81, paragrafo 2, è così modificato:
2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.	"2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.
Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:	Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:
a) la varietà appartiene alla specie Vitis vinifera ***o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis***;	a) la varietà appartiene alla specie Vitis vinifera o ***Vitis Labrusca***;
b) la varietà ***non è una delle seguenti:***	b) la varietà ***deriva da un incrocio tra le***

Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.	***specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del genere Vitis***.
L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.	L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione."

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024)

Motivazione

Il nuovo paragrafo 2 è un copia-incolla della proposta della Commissione europea di autorizzare le varietà vietate nel progetto di regolamento OCM 2018/0218 (COD).

Emendamento 163
Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 ter) all'articolo 81, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa.
b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.	***"***

Or. en

(02013R1308-20241108)

Emendamento 164
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 6

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 ter) l'articolo 81, paragrafo 6, è così modificato:
6. Le superfici piantate ***a fini diversi dalla produzione di vino con*** varietà ***di viti che, nel caso di Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 3, non sono classificate o che, nel caso degli Stati membri di cui al paragrafo 3, non conformi al paragrafo 2, secondo comma, non sono soggette all'obbligo di estirpazione***.	***"6. Entro la fine del 2030,*** le superfici piantate ***con le seguenti*** varietà ***sono soggette al sistema di autorizzazioni per l'impianto delle viti di cui alla parte II, titolo I, capo III: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton and Herbemont***."

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024)

Emendamento 165
Christine Schneider, Lena Düpont, Christine Singer, Stefan Köhler, Norbert Lins, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 92 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.
1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.	"1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024 — 011.001)

Motivazione

Negli ultimi anni la qualità dei vini completamente dealcolizzati è notevolmente migliorata grazie alle nuove tecnologie. Pertanto, per i vini a indicazione geografica, dovrebbe essere

consentita anche la completa dealcolizzazione e dovrebbe essere modificato l'articolo 92. Le associazioni di produttori possono decidere volontariamente se vogliono aggiungere vini dealcolizzati alla loro DOP.

Emendamento 166
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Sergio Berlato, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 93, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, ad eccezione ***della vendemmia dell'uva*** non ***proveniente*** dalla zona geografica interessata di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), e dei processi successivi alla produzione.	***"***4. La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, ad eccezione ***dei prodotti vitivinicoli*** non ***provenienti*** dalla zona geografica interessata di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), e dei processi successivi alla produzione.***"***

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024)

Motivazione

Scopo della proposta è chiarire le norme relative alla vinificazione del 15 % delle uve e dei prodotti vitivinicoli provenienti dall'esterno della zona geografica dei vini IGP, al fine di tenere conto delle pratiche tradizionali delle diverse regioni geografiche di produzione.

Emendamento 167
Stefano Bonaccini, Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 93, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
	"5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), la percentuale di prodotti vitivinicoli, al massimo del 15 %, che può provenire da fuori della zona delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata."

Or. en

Emendamento 168
Carlo Fidanza, Francesco Ventola, Nicola Procaccini, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 ter) all'articolo 93, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), la percentuale di uva, al massimo del 15 %, che può provenire da fuori della zona delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.	***"***5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), la percentuale di uva ***per i prodotti vitivinicoli***, al massimo del 15 %, che può provenire da fuori della zona delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.***"***

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024)

Motivazione

Scopo della proposta è chiarire le norme relative alla vinificazione del 15 % delle uve e dei prodotti vitivinicoli provenienti dall'esterno della zona geografica dei vini IGP, al fine di tenere conto delle pratiche tradizionali delle diverse regioni geografiche di produzione.

Emendamento 169

Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 119, il primo comma è sostituito dal seguente:
1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione ***o destinati all'esportazione,*** contengono le seguenti ***indicazioni*** obbligatorie:	***"***1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione contengono ***almeno una volta*** le seguenti ***diciture*** obbligatorie:***";***

Or. fr

(02013R1308-20241108)

Emendamento 170
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 119, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione ***o destinati all'esportazione***, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:	L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione, contengono ***almeno una volta*** le seguenti indicazioni obbligatorie:

Or. en

(2013R1308)

Emendamento 171
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione ***o destinati all'esportazione,*** contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:	***"***1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:***"***

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308)

Emendamento 172
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II. Per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando è stato effettuato un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, alla totalità o a parte del prodotto, la designazione della categoria è accompagnata:	
i) dal termine "analcolico" se il titolo	

alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol, accompagnato dall'espressione "0,0 %" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,05 % vol,

ii) dal termine "a contenuto alcolico ridotto" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione."

Or. en

Emendamento 173
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) dal termine "***analcolico***" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto ***non è superiore*** a 0,5 % vol, ***accompagnato dall'espressione "0,0 %" se il*** titolo alcolometrico effettivo ***del prodotto non è superiore a 0,05 % vol,***	i) dal termine "***a basso contenuto alcolico***" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto ***è superiore*** a 0,5 % vol ***ed è inferiore di almeno il 30 % al*** titolo alcolometrico effettivo ***minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.***

Or. en

Emendamento 174
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) dal termine "analcolico" se il titolo	i) dal termine "analcolico" se il titolo

alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol, accompagnato dall'espressione "0,0 %" ***se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,05 % vol***,	alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol, ***tale termine può essere*** accompagnato dall'espressione "0,0 %",

Or. ro

Motivazione

Il metodo della bilancia idrostatica, ovvero il metodo accreditato, non può determinare valori inferiori allo 0,15 %. Un valore dello 0,05 % può essere determinato con un densimetro elettronico, ma tale metodo non è stato accreditato. Date le circostanze, sarebbe utile sostituire il limite dello "0,05 % vol" con "0,5 % vol", in modo da evitare di imporre un onere amministrativo supplementare.

Emendamento 175
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II. Per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando è stato effettuato un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, alla totalità o a parte del prodotto, la designazione della categoria ***è accompagnata:***	a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II. Per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando è stato effettuato un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, alla totalità o a parte del prodotto, la designazione della categoria ***non può includere la parola "vino".***

Or. fr

Emendamento 176
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***dal termine*** "analcolico" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol***, accompagnato*** dall'espressione "0,0 %" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,05 % vol,	i) ***dai termini*** "analcolico" ***o "dealcolizzato"*** se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol***; in alternativa può essere accompagnata*** dall'espressione "0,0 %" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,05 % vol,

Or. es

Emendamento 177
Carlo Fidanza, Francesco Ventola, Sergio Berlato, Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***dal termine*** "analcolico" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol, accompagnato dall'espressione "0,0 %" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,05 % vol,	i) ***dai termini "dealcolizzato" o*** "analcolico" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol, ***e in alternativa può essere*** accompagnato dall'espressione "0,0 %" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,05 % vol,

Or. en

Motivazione

Pur accogliendo con favore la proposta di ampliare i termini che possono essere utilizzati, l'obiettivo è anche consentire agli operatori del settore vitivinicolo di continuare a utilizzare il termine "dealcolizzato", che è diventato uno dei riferimenti per i consumatori.

Emendamento 178
Céline Imart

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) dal termine "a contenuto alcolico ridotto" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 179
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***dal termine*** "a contenuto alcolico ridotto" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore ***di almeno il 30 %*** al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.";	ii) ***dai termini*** "a contenuto alcolico ridotto" ***o "parzialmente dealcolizzato"*** se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.";

Or. es

Emendamento 180
Dario Nardella, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) dal termine "***a contenuto alcolico***	ii) dal termine "***a basso contenuto***

ridotto" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore ***di almeno il 30 %*** al titolo alcolometrico ***effettivo*** minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

alcolico" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

Or. en

Motivazione

Il termine "a contenuto alcolico ridotto" può essere considerato fuorviante per i consumatori, in quanto potrebbe implicare determinate qualità nutrizionali o organolettiche che non sono comprovate. Per evitare possibili interpretazioni errate, si propone invece l'uso dell'espressione "a basso contenuto alcolico". Questa terminologia è più neutra e contestualmente appropriata. La nuova categoria sostituirebbe completamente l'attuale definizione di "parzialmente dealcolizzato".

Emendamento 181
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) dal termine "a contenuto alcolico ridotto" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore ***di almeno il 30 %*** al titolo alcolometrico ***effettivo*** minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.";	ii) dal termine "a contenuto alcolico ridotto" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore al titolo alcolometrico minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.";

Or. es

Emendamento 182
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) dal termine "***a contenuto alcolico ridotto***" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore ***di almeno il 30 %*** al titolo alcolometrico ***effettivo*** minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.	ii) dal termine "***a basso contenuto alcolico***" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

Or. en

Emendamento 183
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) dal termine "***a contenuto alcolico ridotto***" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore ***di almeno il 30 %*** al titolo alcolometrico ***effettivo*** minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.	ii) dal termine "***a basso contenuto alcolico***" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

Or. en

Motivazione

It is important to help customers have a precise and truthful knowledge and understanding of this new category of wines. The term alcohol light would be absolutely misguiding as it would provide the consumer with information that is misleading and that would tend to imply a dietary or beneficial impact connected to the choice of light alcohol wines. Also consumers must be informed and have clear knowledge that these products are far from the product they know as wine and that is the result of the natural bio chemical physical transformation of grape sugar into alcohol, and that must undergo an specific industrial practice of de-alcoholisation to be obtained. This should consequently be properly indicated on the label, as all the other oenological practices that need to be made to stabilize and correct the wine in its' organoleptic balance.

Emendamento 184
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) dal termine "***a contenuto alcolico ridotto***" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore ***di almeno il 30 %*** al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.	ii) dal termine "***a basso contenuto alcolico***" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

Or. en

Emendamento 185
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) dal termine "a contenuto alcolico ridotto" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore ***di almeno il 30 %*** al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.;	ii) dal termine "a contenuto alcolico ridotto" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.;

Or. it

Emendamento 186
Christine Schneider, Lena Düpont, Christine Singer, Stefan Köhler, Norbert Lins, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) dal termine "***a contenuto alcolico ridotto***" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.	ii) dal termine "***a basso tenore alcolico***" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

Or. en

Motivazione

Il termine "a basso tenore alcolico" è più facile da capire e si riferisce al processo tecnico sottostante.

Emendamento 187
Charles Goerens, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Valérie Hayer, Elsi Katainen, Christine Singer, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) dal termine "***a contenuto alcolico ridotto***" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.";	ii) dal termine "***a basso tenore alcolico***" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

Or. en

Emendamento 188
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*

ii) dal termine "***a contenuto alcolico ridotto***" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.	ii) dal termine "***a basso contenuto alcolico***" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

Or. en

Emendamento 189
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) dal termine "a contenuto alcolico ridotto" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.	ii) dal termine "a contenuto alcolico ridotto" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è ***pari o*** superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

Or. ro

Emendamento 190
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) per i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a), seconda frase, l'espressione "ottenuto mediante dealcolizzazione".";	***soppresso***

Or. es

Emendamento 191
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) per i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a), seconda frase, l'espressione "ottenuto mediante dealcolizzazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 192
Dario Nardella, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) per i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a), seconda frase, l'espressione "ottenuto mediante dealcolizzazione.	k) per i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a), seconda frase, l'espressione "ottenuto mediante dealcolizzazione. ***Inoltre le pratiche enologiche e le sostanze additive impiegate per adeguare o stabilizzare le caratteristiche organolettiche del vino a seguito del processo di dealcolizzazione dovrebbero essere chiaramente indicate sull'etichetta.***

Or. en

Motivazione

I consumatori dovrebbero essere chiaramente informati del fatto che questi prodotti differiscono sostanzialmente dal vino tradizionale, che deriva dalla naturale trasformazione biochimica e fisica degli zuccheri dell'uva in alcol. Al contrario, per ottenere questi prodotti è necessario un processo industriale specifico di dealcolizzazione. Di conseguenza, tale distinzione deve essere esplicitamente indicata sull'etichetta, unitamente a eventuali pratiche enologiche o additivi utilizzati per stabilizzare o adeguare il profilo organolettico del prodotto finale.

Emendamento 193
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) per i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a), seconda frase, l'espressione "ottenuto mediante dealcolizzazione".*"*;	k) per i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a), seconda frase, l'espressione "ottenuto mediante dealcolizzazione". ***Inoltre, tutte le ulteriori pratiche enologiche utilizzate per riequilibrare e stabilizzare il profilo organolettico del vino dopo il processo di dealcolizzazione, devono essere chiaramente indicate sull'etichetta***;

Or. it

Emendamento 194
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) per i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a), seconda frase, l'espressione "ottenuto mediante dealcolizzazione.	k) per i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a), seconda frase, l'espressione "ottenuto mediante dealcolizzazione. ***Inoltre tutte le ulteriori pratiche enologiche utilizzate per equilibrare e stabilizzare il profilo organolettico del vino dopo il processo di dealcolizzazione dovrebbero essere chiaramente indicate sull'etichetta.***

Or. en

Motivazione

It is important to help customers have a precise and truthful knowledge and understanding of this new category of wines. The term alcohol light would be absolutely misguiding as it would provide the consumer with information that is misleading and that would tend to imply a dietary or beneficial impact connected to the choice of light alcohol wines. Also consumers must be informed and have clear knowledge that these products are far from the product they know as wine and that is the result of the natural bio chemical physical transformation of grape sugar into alcohol, and that must undergo an specific industrial practice of de-alcoholisation to be obtained. This should consequently be properly indicated on the label, as all the other oenological practices that need to be made to stabilize and correct the wine in its' organoleptic balance.

Emendamento 195
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) per i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a), seconda frase, l'espressione "ottenuto mediante dealcolizzazione.	k) per i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a), seconda frase, l'espressione "ottenuto mediante dealcolizzazione. ***Inoltre tutte le ulteriori pratiche enologiche utilizzate per equilibrare e stabilizzare il profilo organolettico del vino dopo il processo di dealcolizzazione dovrebbero essere chiaramente indicate sull'etichetta.***

Or. en

Emendamento 196
Christine Schneider, Lena Düpont, Christine Singer, Stefan Köhler, Norbert Lins, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b bis) è aggiunta la seguente lettera k bis):

Tali indicazioni devono figurare solo una volta sulla confezione.

Or. en

Emendamento 197
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 119 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"5 bis. Nel fornire la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti conformemente ai paragrafi 4 e 5 e altre indicazioni obbligatorie o facoltative previste dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale, il mezzo elettronico:
	i) è identificato con la dicitura "Elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale" in qualsiasi lingua dell'Unione;
	ii) appare nelle immediate vicinanze del valore energetico. I vini recanti etichette che utilizzano altre modalità di presentazione elettronica legalmente stampate prima del ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte di tali etichette.

Or. en

Emendamento 198
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 119 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"5 bis. Nel fornire la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti conformemente ai paragrafi 4 e 5 e altre indicazioni obbligatorie o facoltative previste dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale, il mezzo elettronico:
	i) è identificato senza l'uso di parole mediante il simbolo ISO 7001 PI PF 001; e
	ii) appare nelle immediate vicinanze del valore energetico. I vini recanti etichette che utilizzano altre modalità di presentazione elettronica legalmente stampate prima del ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte di tali etichette.

Or. en

Emendamento 199
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(5 bis) all'articolo 119 è aggiunto il nuovo paragrafo 6:

"6. Nel fornire la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti conformemente ai paragrafi 4 e 5 e altre indicazioni obbligatorie o facoltative previste dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale, il mezzo elettronico:

i) è identificato senza l'uso di parole mediante il simbolo ISO ISO 7001 PI PF 001;

ii) appare nelle immediate vicinanze del valore energetico. Le etichette dei vini che utilizzano altre modalità di presentazione elettronica stampate prima del ... [data specifica - 18 mesi dalla data di entrata in vigore] possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento scorte."

Or. en

Motivazione

È importante prevedere un periodo cuscinetto di 18 mesi per i produttori che potrebbero aver già stampato etichette che non rispettano i nuovi criteri. È opportuno prevedere un periodo di adattamento per terminare le scorte.

Emendamento 200
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) E' aggiunto l'articolo 119, paragrafo 6:
	6. Quando si forniscono le dichiarazioni nutrizionali e l'elenco degli ingredienti in conformità ai paragrafi 4 e 5 e altre indicazioni obbligatorie o volontarie

stabilite dalla legislazione UE o nazionale, i mezzi elettronici devono:

i) essere senza lingua e identificati con il simbolo ISO ISO 7001 PI PF 001, e

ii) le etichette dei vini che utilizzano altre modalità di presentazione dei mezzi elettronici stampate prima del [data specifica - 18 mesi dalla data di entrata in vigore] possono continuare a essere immesse sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

Or. it

Motivazione

È importante fornire un tempo "cuscinetto" di 18 mesi ai produttori che potrebbero aver già stampato etichette e che non rispettano i nuovi criteri. È necessario prevedere quindi un periodo di adattamento e per terminare l'utilizzo delle scorte.

Emendamento 201
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo in vigore *Emendamento*

(5 bis) all'articolo 119, al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera b bis nuova:

"b bis) queste diciture possono comparire un'unica volta sulla bottiglia;";

Or. fr

(Regolamento (UE) n. 1308/2013)

Emendamento 202
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) all'articolo 119 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"5 ter. In deroga al paragrafo 1, nel caso dei prodotti vitivinicoli destinati all'esportazione, non si applica l'obbligo di indicare le informazioni di cui alle lettere h) e i).

Or. en

Emendamento 203
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 122 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo in vigore	*Emendamento*
	(6 ter) all'articolo 122, paragrafo 1, lettera c), il punto iii) è così modificato:
iii) i termini che si riferiscono a un'azienda ***e*** le relative condizioni d'uso.	***"***iii) i termini che si riferiscono a un'azienda***,*** le relative condizioni d'uso ***e il loro rapporto con i marchi e le denominazioni commerciali****."***

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024)

Motivazione

Certain terms referring to a holding are currently reserved for PDO/PGI wines under the condition that grapes have been grown and harvested within the holding (or under its responsibility) and that the whole wine making process took place also within the same holding (see Art 54 of Regulation (EU) No 2019/33). However, this reservation applies to terms in the label " ... other than the indication of the name of the bottler, producer or vendor". Therefore, the same terms, when integrated in the trademark or the commercial name of the bottler, producer or vendor, could be used without respecting the conditions of use for such reserved terms. In order to avoid misleading consumers about the true nature

and characteristics of the holding wine making, it is pertinent to empower the Commission to set rules on the relationship between trademarks and the terms indicating the holding reserved under Art 54 of Regulation (EU) No 2019/33.

Emendamento 204
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 122 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) all'articolo 122, paragrafo 1, lettera d), sono aggiunti i punti seguenti:	***soppresso***
"v) l'identificazione del mezzo di trasmissione per via elettronica ("mezzo elettronico") sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta di cui all'articolo 119, paragrafi 4 e 5, anche mediante un pittogramma o un simbolo anziché utilizzare parole;	
vi) la forma e la grafica delle informazioni fornite in formato elettronico, al fine di semplificarne la presentazione, adattarle al futuro progresso tecnologico, ai nuovi requisiti in materia di informazioni pertinenti per i consumatori previsti dalla normativa dell'Unione o nazionale, o per migliorare l'accessibilità dei consumatori."	

Or. en

Emendamento 205
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 122 – paragrafo 1 – lettera d – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) ***l'identificazione*** del mezzo di trasmissione per via elettronica ("mezzo elettronico") ***sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta*** di cui all'articolo 119***, paragrafi 4 e 5, anche mediante un pittogramma o un simbolo anziché utilizzare parole***;	v) ***l'uso*** del mezzo di trasmissione per via elettronica ("mezzo elettronico") ***per fornire informazioni obbligatorie o volontarie, tra l'altro in relazione al simbolo*** di cui all'articolo 119, ***paragrafo 5 bis, punto i), aggiornato se necessario***;

Or. en

Emendamento 206
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 167 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri ***tengono conto delle*** proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 ***o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 quando*** tali organizzazioni ***sono*** considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.	1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri ***attuano le decisioni delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 o, in mancanza di ciò, attuano le*** proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 ***qualora*** tali organizzazioni ***siano*** considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa***, o da gruppi di produttori riconosciuti che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143***.

Or. en

Emendamento 207
Charles Goerens, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Valérie Hayer, Elsi Katainen, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 167 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri ***tengono conto delle*** proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 ***o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 quando*** tali organizzazioni ***sono*** considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.	1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri ***attuano le decisioni delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 o, in mancanza di ciò, attuano le*** proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 ***qualora*** tali organizzazioni ***siano*** considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa***, o da gruppi di produttori riconosciuti a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143***.

Or. en

Emendamento 208
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 167 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri ***tengono conto delle proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle*** organizzazioni interprofessionali riconosciute ***a norma*** degli articoli 157 e 158 quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.	1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri ***attuano le decisioni delle*** organizzazioni interprofessionali riconosciute ***in virtù*** degli articoli 157 e 158***,*** quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa***, o all'occorrenza attuano le proposte dei gruppi di produttori riconosciuti a norma dell'articolo 33 del regolamento(UE) 2024/1143***.

Or. fr

Emendamento 209
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 167 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono	1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono

conto delle proposte adottate dalle organizzazioni ***di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle organizzazioni*** interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.	conto delle proposte adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.

Or. fr

Emendamento 210
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 167 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono conto delle proposte adottate dalle ***organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle*** organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.	1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono conto delle proposte adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.

Or. en

Emendamento 211
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 167 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono conto delle proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.	1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono conto delle proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 ***o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143*** quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.

Or. en

Motivazione

Producer groups can provide the correct and meaningful information that can support the Member State in laying down the correct measures to stabilise the market supply. proposal in line with the recommendations of the High Level Group, which explicitly states the need to include Producer Organisations, Inter-branch Organisations and Producer Groups responsible for managing Geographical Indications among the entities to be consulted by Member States in defining the rules relating to the supply and management of wine stocks. This is in order to contribute effectively to the stabilisation of yields

Emendamento 212
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 167 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono conto delle proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.;	1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono conto delle proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 ***o dalle associazioni di produttori che gestiscono le denominazioni di origine protette di indicazioni geografiche protette ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 1143/2024,*** quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.;

Or. it

Motivazione

Le associazioni di produttori possono fornire informazioni corrette e significative che possono aiutare lo Stato membro a definire le misure corrette per stabilizzare l'offerta sul mercato.

Emendamento 213
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 167 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri ***tengono*** conto delle proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.	1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri ***possono tenere*** conto delle proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 ***o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143*** quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.

Or. en

Emendamento 214
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 167 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei	1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei

prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono conto delle proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.";	prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono conto delle proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154, dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158***, o da gruppi di produttori riconosciuti ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143,*** quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.";

Or. es

Emendamento 215
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 167 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono conto delle proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e	1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono conto delle proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e

158 quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.

158 quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa***, o da gruppi di produttori riconosciuti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143***.

Or. en

Emendamento 216
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 167 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono conto delle proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.	1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono conto delle proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 ***o da gruppi di produttori riconosciuti ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143*** quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.

Or. en

Emendamento 217
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 172 ter

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 bis) l'articolo 172 ter è sostituito dal seguente:
Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali per la vendita di uve per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.	***"***Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali ***e dei gruppi di produttori riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2024/1143*** per la vendita di uve***, di mosti e di vini sfusi*** per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.
In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve ***destinate*** alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.	In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento ***e i gruppi di produttori riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2024/1143*** operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve***, di mosti e di vini sfusi destinati*** alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.***";***

Or. fr

(02013R1308 — FR — 08.11.2024)

Emendamento 218
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 172 ter

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 bis) l'articolo 172 ter è così modificato:
Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali per la vendita di uve per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta	***"***Orientamenti delle organizzazioni interprofessionali ***e dei gruppi di produttori riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2024/1143*** per la vendita di uve***, di mosti e di vini sfusi*** per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta
In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve ***destinate*** alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.	In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 157 del presente regolamento ***e i gruppi di produttori riconosciuti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143*** operanti nel settore vitivinicolo possono fornire indicatori di orientamento sui prezzi non vincolanti riguardo alla vendita di uve***, di mosti e di vini sfusi destinati*** alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, a condizione che tale orientamento non elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.***"***

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024)

Motivazione

L'obiettivo è ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo esistente aggiungendo i gruppi di produttori riconosciuti e aggiungendo mosti e vini sfusi. Poiché un'indicazione geografica mira a migliorare la qualità del prodotto finale, sono necessari orientamenti sui prezzi non obbligatori per tutti i prodotti intermedi al fine di conseguire un'equa distribuzione del valore aggiunto legato all'aumento della qualità tra i diversi attori economici che gestiscono l'indicazione geografica.

Emendamento 219
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Pagamenti ***nazionali*** per la distillazione di vino, la vendemmia verde e l'estirpazione in casi giustificati di crisi	Pagamenti per la distillazione di vino, la vendemmia verde e l'estirpazione in casi giustificati di crisi

Or. en

Emendamento 220
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Pagamenti ***nazionali*** per la distillazione di vino, la vendemmia verde e l'estirpazione in casi giustificati di crisi	Pagamenti per la distillazione di vino, la vendemmia verde e l'estirpazione in casi giustificati di crisi

Or. en

Emendamento 221
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Pagamenti ***nazionali*** per la distillazione di vino, la vendemmia verde e l'estirpazione in casi giustificati di crisi	Pagamenti per la distillazione di vino, la vendemmia verde e l'estirpazione in casi giustificati di crisi

Or. en

Emendamento 222
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Pagamenti ***nazionali*** per la distillazione di vino, la vendemmia verde e l'estirpazione in casi giustificati di crisi";	"Pagamenti per la distillazione di vino, la vendemmia verde e l'estirpazione in casi giustificati di crisi";

Or. es

Emendamento 223
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti ***nazionali*** ai produttori vitivinicoli per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria, la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi.	In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti ai produttori vitivinicoli per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria, la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi.

Or. en

Emendamento 224
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti ***nazionali*** ai produttori vitivinicoli per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria, la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi.	In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti ai produttori vitivinicoli per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria, la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi.

Or. en

Emendamento 225
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti ***nazionali*** ai produttori vitivinicoli per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria, la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi.	In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti ai produttori vitivinicoli per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria, la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi.

Or. en

Emendamento 226
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti ***nazionali*** ai produttori vitivinicoli per la distillazione di	In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti ai produttori vitivinicoli per la distillazione di vino

vino volontaria o obbligatoria, la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi.	volontaria o obbligatoria, la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi.

Or. es

Emendamento 227
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pagamenti di cui al primo comma non superano ***i*** costi del prodotto, se del caso, ***e*** dell'operazione in questione***, con la maggiorazione*** di un incentivo per effettuare tale operazione***, al fine di consentire*** di far fronte alla crisi.	I pagamenti di cui al primo comma non superano ***la somma aggregata dei*** costi del prodotto, se del caso, dell'operazione in questione ***e*** di un incentivo per effettuare tale operazione***. Tali pagamenti sono proporzionati e permettono*** di far fronte alla crisi. ***L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti nazionali per la distillazione e la vendemmia verde volontaria non supera il 20 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 per lo stesso anno.***

Or. en

Emendamento 228
Christine Schneider, Lena Düpont, Christine Singer, Stefan Köhler, Norbert Lins, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

I pagamenti di cui al primo comma non superano i costi del prodotto, se del caso, e dell'operazione in questione, con la maggiorazione di un incentivo per effettuare tale operazione, al fine di consentire di far fronte alla crisi.	I pagamenti di cui al primo comma non superano i costi del prodotto, se del caso, e dell'operazione in questione, con la maggiorazione di un incentivo per effettuare tale operazione, al fine di consentire di far fronte alla crisi. ***I beneficiari dei fondi stanziati per le misure di crisi di cui al presente paragrafo non possono beneficiare di un sostegno per le stesse misure di vendemmia verde, distillazione o interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115.***

Or. en

Emendamento 229
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pagamenti di cui al primo comma non superano i costi del prodotto, se del caso, e dell'operazione in questione, con la maggiorazione di un incentivo per effettuare tale operazione, al fine di consentire di far fronte alla crisi.	I pagamenti di cui al primo comma non superano i costi del prodotto, se del caso, e dell'operazione in questione, con la maggiorazione di un incentivo per effettuare tale operazione, al fine di consentire di far fronte alla crisi. ***I beneficiari dei fondi stanziati per le misure di crisi di cui al presente paragrafo non possono beneficiare di un sostegno per le stesse misure di vendemmia verde, distillazione o estirpazione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 attuate sugli stessi ettari.***

Or. en

Motivazione

È importante assicurarsi che questi fondi siano assegnati correttamente e non finiscano in speculazioni finanziarie di uso improprio. Pertanto è utile limitare la possibilità per i beneficiari dei fondi delle misure di crisi di accedere anche al sostegno per altri fondi delle misure di crisi sugli stessi ettari.

Emendamento 230
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pagamenti di cui al primo comma non superano i costi del prodotto, se del caso, e dell'operazione in questione, con la maggiorazione di un incentivo per effettuare tale operazione, al fine di consentire di far fronte alla crisi.	I pagamenti di cui al primo comma non superano i costi del prodotto, se del caso, e dell'operazione in questione, con la maggiorazione di un incentivo per effettuare tale operazione, al fine di consentire di far fronte alla crisi. ***I beneficiari dei fondi stanziati per le misure di crisi di cui al presente paragrafo, non possono ricevere un sostegno per le stesse misure di raccolta verde, distillazione o estirpazione a norma dell'art. 58 par. 1 lettera c), del Reg. UE n.2115/2021, attuate sugli stessi ettari.***

Or. it

Motivazione

È importante assicurarsi che questi fondi siano assegnati correttamente e non finiscano in speculazioni finanziarie dovute ad un uso improprio. È utile quindi limitare la possibilità per i beneficiari dei fondi per le misure di crisi di accedere anche al sostegno di altri fondi per le misure di crisi sugli stessi ettari.

Emendamento 231
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pagamenti di cui al primo comma non superano i costi del prodotto, se del caso, e dell'operazione in questione, con la maggiorazione di un incentivo per effettuare tale operazione, al fine di consentire di far fronte alla crisi.	I pagamenti di cui al primo comma non superano ***di un minimo dell'1 %*** i costi del prodotto, se del caso, e dell'operazione in questione, con la maggiorazione di un incentivo per effettuare tale operazione, al fine di consentire di far fronte alla crisi.

Or. ro

Emendamento 232
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I beneficiari dei pagamenti nazionali per le misure volontarie di cui al primo comma non possono beneficiare, per un periodo di cinque anni, di altri programmi di sostegno al settore vitivinicolo volti ad aumentare la produttività.

Or. en

Emendamento 233
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali	***soppresso***

pagamenti nazionali per la distillazione e la vendemmia verde non supera il 20 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 per lo stesso anno.

Or. fr

Emendamento 234
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti ***nazionali*** per la distillazione e la vendemmia verde non supera il ***20*** % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 per lo stesso anno."; ***Tale limite si applica esclusivamente ai contributi nazionali e non pregiudica la possibilità di assegnare fondi dell'UE per le stesse misure nell'ambito dell'intervento settoriale.***	L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti per la distillazione e la vendemmia verde non supera il ***30*** % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 per lo stesso anno. "; Or. es

Emendamento 235
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti ***nazionali*** per la distillazione e la vendemmia verde non supera il ***20 %*** del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 per lo stesso anno.	L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti per la distillazione e la vendemmia verde non supera il ***30 %*** del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 per lo stesso anno. ***Tale massimale si applica esclusivamente ai contributi nazionali e non pregiudica la possibilità di assegnare fondi dell'UE per le stesse misure nell'ambito del quadro di intervento settoriale.***

Or. en

Emendamento 236
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti nazionali per la distillazione e la vendemmia verde non supera il ***20 %*** del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 per lo stesso anno.	L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti nazionali per la distillazione e la vendemmia verde non supera il ***50 %*** del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 per lo stesso anno.

Or. en

Emendamento 237
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Durante i periodi di squilibrio dei mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione per mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell'Unione a titolo della riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale sostegno finanziario fornisce i mezzi necessari per l'attuazione della distillazione volontaria o obbligatoria del vino, della vendemmia verde volontaria e dell'estirpazione volontaria dei vigneti produttivi.

Or. en

Emendamento 238
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per gli interventi di cui al comma 1, gli Stati Membri possono utilizzare i fondi europei non utilizzati del quadro di intervento settoriale nell'anno finanziario di riferimento.

Or. it

Emendamento 239
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Per gli interventi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i fondi europei inutilizzati del quadro di intervento settoriale nell'esercizio di riferimento.

Or. en

Emendamento 240
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per le misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i fondi europei non spesi del quadro di intervento settoriale nell'esercizio di riferimento.

Or. en

Emendamento 241
Dario Nardella, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per le misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono riassegnare i fondi dell'Unione inutilizzati dal quadro di intervento settoriale entro lo stesso esercizio.

Or. en

Motivazione

Per migliorare l'efficienza della gestione dei fondi e garantire un uso ottimale delle risorse assegnate, agli Stati membri dovrebbe essere concessa flessibilità finanziaria, compresa la possibilità di riportare i fondi non spesi a periodi di bilancio successivi quando l'intero bilancio non è utilizzato nel corso dell'esercizio.

Emendamento 242
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini dell'esecuzione dell'estirpazione, gli Stati membri possono stabilire condizioni di ammissibilità e di priorità per garantire l'efficacia e l'orientamento della misura.

Or. en

Emendamento 243
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri che desiderano ricorrere ai pagamenti ***nazionali*** di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. Nelle notifiche gli Stati membri giustificano l'adeguatezza della misura, la sua durata, gli importi del sostegno e le altre modalità sulla base delle loro condizioni di mercato specifiche e di quelle delle regioni vinicole in cui la misura sarebbe attuata.	Gli Stati membri che desiderano ricorrere ai pagamenti di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. Nelle notifiche gli Stati membri giustificano l'adeguatezza della misura, la sua durata, gli importi del sostegno e le altre modalità sulla base delle loro condizioni di mercato specifiche e di quelle delle regioni vinicole in cui la misura sarebbe attuata.

Or. en

Emendamento 244
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri che desiderano ricorrere ai pagamenti ***nazionali*** di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. Nelle notifiche gli Stati membri giustificano l'adeguatezza della misura, la sua durata, gli importi del sostegno e le altre modalità sulla base delle loro condizioni di mercato specifiche e di quelle delle regioni vinicole in cui la misura sarebbe attuata.	Gli Stati membri che desiderano ricorrere ai pagamenti di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. Nelle notifiche gli Stati membri giustificano l'adeguatezza della misura, la sua durata, gli importi del sostegno e le altre modalità sulla base delle loro condizioni di mercato specifiche e di quelle delle regioni vinicole in cui la misura sarebbe attuata.

Or. es

Emendamento 245
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c bis) il paragrafo 3 è così modificato:
3. L'alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare qualsiasi distorsione della concorrenza.	***"***3. L'alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare qualsiasi distorsione della concorrenza. ***In deroga all'articolo 2, punto 34, della direttiva (UE) 2018/2011, l'alcole risultante è considerato un biocarburante avanzato così come l'alcole ottenuto mediante***

processi di dealcolizzazione elencati nell'allegato VIII, parte I, lettera E."

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024)

Emendamento 246
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di integrare il presente articolo stabilendo norme relative ai requisiti minimi per la sussistenza di una situazione di crisi e al calcolo dei pagamenti ***nazionali***.	4. La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di integrare il presente articolo stabilendo norme relative ai requisiti minimi per la sussistenza di una situazione di crisi e al calcolo dei pagamenti.

Or. en

Emendamento 247
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera d
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di integrare il presente articolo stabilendo norme relative ai requisiti minimi per la sussistenza di una situazione di crisi e al calcolo dei pagamenti ***nazionali***.";	4. La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di integrare il presente articolo stabilendo norme relative ai requisiti minimi per la sussistenza di una situazione di crisi e al calcolo dei pagamenti.";

Or. es

Emendamento 248
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Nell'allegato VII, parte II, alla frase introduttiva è aggiunto il paragrafo seguente come secondo comma:	***soppresso***
"I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (4) e (7) possono essere ottenuti, rispettivamente, mediante seconda fermentazione o aggiunta di diossido di carbonio ai vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1).".	

Or. fr

Emendamento 249
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (4) ***e (7)*** possono essere ottenuti***, rispettivamente,*** mediante seconda fermentazione ***o aggiunta di diossido di carbonio ai*** vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1).	I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (4)***, (5) e (8)*** possono essere ottenuti mediante seconda fermentazione ***di*** vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1). ***I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (7) e (9) possono essere ottenuti mediante aggiunta di diossido di carbonio ai vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1).***

Or. en

Emendamento 250
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (4) e (7) possono essere ottenuti***, rispettivamente,*** mediante seconda fermentazione ***o aggiunta di diossido di carbonio ai*** vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1).	I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (4) e (7) possono essere ottenuti mediante seconda fermentazione ***di*** vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1).

Or. en

Emendamento 251
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (4) ***e (7)*** possono essere ottenuti, rispettivamente, mediante seconda fermentazione o aggiunta di diossido di carbonio ai vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1).	I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (4)***, (7), (8) e (9)*** possono essere ottenuti, rispettivamente, mediante seconda fermentazione o aggiunta di diossido di carbonio ai vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1).

Or. en

Emendamento 252
Csaba Dömötör, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (4) ***e (7)*** possono essere ottenuti, rispettivamente, mediante seconda fermentazione o aggiunta di diossido di carbonio ai vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1).	I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (4)***, (7), (8) e (9)*** possono essere ottenuti, rispettivamente, mediante seconda fermentazione o aggiunta di diossido di carbonio ai vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1).

Or. en

Motivazione

In risposta alle richieste dei consumatori, sono inclusi anche i vini frizzanti (categoria 8) e i vini frizzanti gassificati (categoria 9).

Emendamento 253
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
"I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (4) ***e*** (7) possono essere ottenuti, rispettivamente, mediante seconda fermentazione o aggiunta di diossido di carbonio ai vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1).".	"I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (4)***,*** (7), ***(8) e (9)*** possono essere ottenuti, rispettivamente, mediante seconda fermentazione o aggiunta di diossido di carbonio ai vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1).".

Or. es

Emendamento 254
Christine Schneider, Lena Düpont, Christine Singer, Stefan Köhler, Norbert Lins,

Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VIII – parte I – lettera e

Testo in vigore	*Emendamento*
	(9 bis) all'allegato VIII, parte I, la lettera E è sostituita dalla seguente:
E. Processi di dealcolizzazione	"E. Processi di dealcolizzazione
È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):	È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):
a) parziale evaporazione sotto vuoto;	a) parziale evaporazione sotto vuoto;
b) tecniche a membrana;	b) tecniche a membrana;
c) distillazione.	c) distillazione***;***
	d) miscelazione.
I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. ***L'eliminazione dell'etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.***	I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli.

Or. en

(02013R1308 — IT — 08.11.2024)

Motivazione

Blending a partially de-alcoholised wine or a de-alcoholised wine with a wine or blending a partially de-alcoholised wine with other partially de-alcoholised wines to produce partially de-alcoholised wine increases the quality and organoleptic characteristics of partially dealcoholised wines. It is a process that is easy to implement, it saves costs and is less energy intensive and therefore more sustainable.

No distinction is made on the bulk wine market between enriched wines and unenriched wine. The current restriction imposes an additional economic burden. Discrimination against enriched wines should therefore be abolished.

Emendamento 255
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 6 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 6 bis è aggiunto il paragrafo seguente:
	3 bis. Nel fornire la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti conformemente ai paragrafi 2 e 3 e altre indicazioni obbligatorie o facoltative previste dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale, il mezzo elettronico:
	i) è identificato senza l'uso di parole mediante il simbolo ISO 7001 PI PF 001; e
	ii) appare nelle immediate vicinanze del valore energetico. I vini aromatizzati recanti etichette che utilizzano altre modalità di presentazione elettronica legalmente stampate prima del ... [entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte di tali etichette.

Or. en

Emendamento 256
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 251/2014

Articolo 6 bis – paragrafo 4 bis – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***l'identificazione del*** mezzo di trasmissione per via elettronica ("mezzo elettronico")***, sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta,*** di cui ***ai paragrafi 2 e 3, anche mediante un pittogramma o un simbolo anziché utilizzare parole***;	a) ***l'uso di un*** mezzo di trasmissione per via elettronica ("mezzo elettronico") ***per fornire informazioni obbligatorie o volontarie tra l'altro in relazione al simbolo*** di cui ***al paragrafo 3 bis, punto i), aggiornato se necessario***;

Or. en

Emendamento 257
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Allegato II – parte A – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Nell'allegato II, parte A, è aggiunto il seguente punto 3 bis (nuovo):
	3 bis) Vino Pelin
	Vino aromatizzato
	– che è ottenuto da vino bianco, rosso o rosato oppure una combinazione degli stessi,
	– che è aromatizzato con estratto di Artemisia absinthium.

Or. ro

Emendamento 258
Christine Schneider, Lena Düpont, Christine Singer, Stefan Köhler, Norbert Lins, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/934

Articolo 7

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 2 ter (nuovo)
	Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione
	l'articolo 7 è così modificato:
Definizione di "taglio"	"Definizione di "taglio"
1. Ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 3, lettera h), e dell'allegato VIII, parte II, sezione C, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per "taglio" si intende la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto.	1. Ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 3, lettera h), e dell'allegato VIII, parte II, sezione C, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per "taglio" si intende la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto.
2. Sono considerati appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto:	2. Sono considerati appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto:
a) il vino rosso, il vino bianco nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino;	a) il vino rosso, il vino bianco nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino;
b) il vino senza denominazione di origine e il vino senza indicazione geografica protetta, il vino a denominazione di origine protetta (DOP) e il vino a indicazione geografica protetta (IGP) nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino.	b) il vino senza denominazione di origine e il vino senza indicazione geografica protetta, il vino a denominazione di origine protetta (DOP) e il vino a indicazione geografica protetta (IGP) nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino.
	c) vino parzialmente dealcolizzato, vino dealcolizzato e vino tradizionale.
Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso.	Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso.
3. Non si considera taglio:	3. Non si considera taglio:
a) l'arricchimento mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;	a) l'arricchimento mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;
b) la dolcificazione.	b) la dolcificazione."

Or. en

(32019R0934)

Emendamento 259
Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera e

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1) all'articolo 57, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) contribuire a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato vitivinicolo dell'Unione per prevenire crisi di mercato; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);	***"***e) contribuire a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato vitivinicolo dell'Unione per prevenire crisi di mercato***,*** ***anche sostenendo la diversificazione delle produzioni in caso di sovrapproduzione di vino***; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);***"***

Or. en

(02021R2115 — IT — 25.05.2024)

Emendamento 260
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a bis) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, il cui processo consiste in uno o più degli interventi	"a) azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, il cui processo consiste in uno o più degli interventi

seguenti:	seguenti:
i) riconversioni varietali, compreso il sovrainnesto, anche per migliorare la qualità o la sostenibilità ambientale, per ragioni di adattamento ai cambiamenti climatici o per il miglioramento della diversità genetica;	i) riconversioni varietali, compreso il sovrainnesto, anche per migliorare la qualità***, la resilienza*** o la sostenibilità ambientale, per ragioni di adattamento ai cambiamenti climatici o per il miglioramento della diversità genetica;
ii) riallocazione di vigneti;	ii) riallocazione di vigneti;
iii) reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;	iii) reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;
iv) miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile, compresa la riduzione dell'uso di pesticidi, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;	iv) miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile, compresa la riduzione dell'uso di pesticidi, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;
	v) diversificazione delle produzioni, in particolare in caso di estirpazione";

Or. en

(02021R2115 — IT — 25.05.2024)

Emendamento 261
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1) all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) vendemmia verde, che consiste nella totale distruzione o eliminazione dei	***"c) una o più delle misure volontarie seguenti, a condizione che siano***

grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione;	***pianificate conformemente ai criteri e alle disposizioni di cui all'articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013:***
	i) vendemmia verde, che consiste nella totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione;
	ii) estirpazione, che consiste nell'eliminazione completa o parziale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato;
	iii) distillazione di vino;"

Or. en

(02021R2115 — IT — 25.05.2024)

Emendamento 262
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) l'articolo 58, paragrafo 1, lettera f) è così modificato:
f) servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e la salute e la sicurezza sul lavoro;	***"***f) servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro***, nonché le pratiche di sostenibilità"***;

Or. en

(32021R2115)

Motivazione

I servizi di consulenza sono utili per offrire soluzioni agli agricoltori e colmare il divario tra ricerca e sfruttamento. Dovrebbe essere chiaro che tali servizi dovrebbero contemplare le soluzioni relative alla sostenibilità e al clima.

Emendamento 263
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera -a ter (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a ter) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e la salute e la sicurezza sul lavoro***;***	***"***f) servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e la salute e la sicurezza sul lavoro***, nonché pratiche di sostenibilità."***

Or. en

(02021R2115 — IT — 25.05.2024)

Emendamento 264
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a) all'articolo 58, paragrafo 1, la lettera f) è così modificata:
f) servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di	***"***f) servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di

impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e la salute e la sicurezza sul lavoro;	impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e la salute e la sicurezza sul lavoro***, nonché le pratiche di sostenibilità***;***";***

Or. fr

(Regolamento (UE) 2021/2115)

Emendamento 265
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ***ad accrescere*** la reputazione dei vigneti dell'Unione ***promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione***;	azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* ***o da viticoltori*** volte ***a sviluppare le loro strutture per promuovere meglio*** la reputazione dei vigneti dell'Unione ***e del paesaggio rurale***;

Or. en

Emendamento 266
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati	azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati

membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;	membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione ***o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o da imprese vitivinicole al fine di adeguare le loro strutture per organizzare e promuovere visite del turismo vitivinicolo***;

Or. en

Motivazione

La proposta mira a includere le azioni intraprese dalle imprese vitivinicole per adeguare le loro strutture per l'attuazione e/o la promozione del turismo vitivinicolo nell'ambito di tali interventi. Inoltre, per garantire la coerenza delle azioni e razionalizzare l'uso dei fondi dell'UE, mira a definire meglio la portata degli interventi dei gruppi di produttori che gestiscono le DOP/IGP.

Emendamento 267
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo	azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo

enologico nelle regioni di produzione;	enologico nelle regioni di produzione ***o, in mancanza di un'organizzazione interprofessionale, da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 e da altri gruppi di produttori che promuovono il turismo vitivinicolo***;

Or. en

Emendamento 268
Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;	azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* ***o da sistemi integrati di imprese e attori locali di un territorio organizzati in itinerari del vino riconosciuti dagli Stati membri*** volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

Or. it

Emendamento 269
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***o*** da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;	i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013***,*** da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143****, da organizzazioni professionali*** volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione; ***** Articolo 40, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/126.***

Or. fr

Emendamento 270
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***o*** da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;	i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013***,*** da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143****, da organizzazioni professionali riconosciute a norma dell'articolo 40, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/126*** volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

Or. fr

Emendamento 271
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***o*** da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;	azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013***,*** da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* ***o da organizzazioni professionali a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/126*** volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

Or. en

Emendamento 272
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del	azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del

regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;	regolamento (UE) 2024/1143* ***o da organizzazioni di produttori vitivinicoli o da associazioni di organizzazioni di produttori vitivinicoli**** volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

Or. en

Emendamento 273
Charles Goerens, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Valérie Hayer, Elsi Katainen, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;	azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* ***o da agricoltori che trasformano uve in vino o dalle rispettive organizzazioni professionali*** volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

Or. en

Emendamento 274
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;	azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* ***in via prioritaria, e dalle singole aziende vitivinicole*** volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

Or. it

Motivazione

Le aziende vitivinicole manifestano un crescente interesse verso le opportunità offerte da questo mercato, e di conseguenza risultano potenziali beneficiarie di misure di sostegno dedicate.

L'accesso ai programmi di supporto all'enoturismo dovrebbe essere garantito anche alle aziende viticole individuali.

Si riconosce, tuttavia, la priorità da accordare alle iniziative promosse da soggetti collettivi, in particolare i consorzi

Emendamento 275
Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del	azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del

regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;	regolamento (UE) 2024/1143***, in via prioritaria, e da singole imprese,*** volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

Or. en

Motivazione

Il turismo vitivinicolo rappresenta un settore rilevante, in grado di generare valore economico, sociale e culturale per le imprese e i territori. L'accesso ai programmi di sostegno al turismo vitivinicolo dovrebbe essere garantito anche ai singoli produttori di vino, in modo che possano migliorare il loro potenziale turistico e beneficiare di aiuti specifici per sviluppare iniziative volte a promuovere il turismo vitivinicolo nelle regioni di produzione.

Emendamento 276
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***o*** da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;	azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013**,** da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143***, da cooperative e da singole imprese,*** volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

Or. en

Emendamento 277
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***o*** da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;	i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013***,*** da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143****, o da imprese individuali*** volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

Or. fr

Emendamento 278
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
"i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***o*** da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;	"i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143****, cooperative o imprese*** volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

Or. es

Emendamento 279

Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – punto i – nota a piè di pagina

Testo della Commissione	*Emendamento*
* Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).	* Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj). ***** Articolo 40, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio.***

Or. en

Emendamento 280
Christine Schneider, Lena Düpont, Christine Singer, Stefan Köhler, Norbert Lins, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) dopo il primo comma è inserito il comma seguente: ***"I beneficiari dei fondi stanziati per le misure volontarie di crisi di cui al primo***

comma, lettera c), non possono beneficiare di un sostegno per le misure di vendemmia verde, distillazione o interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli stessi beneficiari non possono beneficiare della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti di cui al primo comma, lettera a), per i cinque anni successivi."

Or. en

Emendamento 281
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è aggiunta una nuova lettera m bis):
	"m bis) azioni per prevenire la diffusione della flavescenza dorata o di altre possibili patologie analoghe della vite intraprese da organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri a norma degli articoli 157 e 158 di tale regolamento o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143."

Or. en

Motivazione

La flavescenza dorata è sicuramente una patologia letale ed estremamente problematica della

vite, e deve essere messo a disposizione sostegno economico per contribuire a combatterla. Tuttavia dobbiamo guardare avanti ed essere preparati per altre nuove patologie che potrebbero aver bisogno dello stesso livello di intervento e sostegno e non è possibile limitarsi alla sola flavescenza dorata.

Emendamento 282
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è aggiunto il punto seguente:
	"m bis) azioni per prevenire la diffusione della flavescenza dorata intraprese da organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri a norma degli articoli 157 e 158 di tale regolamento o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143."

Or. en

Emendamento 283
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) è aggiunta una nuova lettera n):
	n) sostegno all'integrazione dei vini nelle filiere corte e nei mercati locali, anche

	attraverso la creazione di cooperative e piattaforme digitali di vendita diretta.

Or. ro

Emendamento 284
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo il primo comma è inserito il secondo comma seguente:	***soppresso***
"Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri possono stabilire nei loro piani strategici della PAC condizioni agronomiche e viticole specifiche o qualsiasi altro tipo di condizioni che garantiscano che non vi sia alcun aumento della resa per il vigneto oggetto di questo tipo di interventi dopo la riconversione varietale, la riallocazione del vigneto, il reimpianto del vigneto o il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti."	

Or. en

Emendamento 285
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri possono stabilire nei loro piani strategici della PAC condizioni	***soppresso***

agronomiche e viticole specifiche o qualsiasi altro tipo di condizioni che garantiscano che non vi sia alcun aumento della resa per il vigneto oggetto di questo tipo di interventi dopo la riconversione varietale, la riallocazione del vigneto, il reimpianto del vigneto o il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.";

Or. es

Emendamento 286
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo il primo comma è inserito il ***secondo*** comma seguente:	b) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

Or. en

Emendamento 287
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri possono stabilire nei loro piani strategici della PAC condizioni agronomiche e viticole specifiche o qualsiasi altro tipo di condizioni che garantiscano che ***non vi sia alcun aumento della resa per il vigneto oggetto di questo tipo di interventi dopo*** la riconversione	Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri possono stabilire nei loro piani strategici della PAC condizioni agronomiche e viticole specifiche o qualsiasi altro tipo di condizioni che garantiscano che la riconversione varietale, la riallocazione del vigneto, il reimpianto del vigneto o il miglioramento delle

varietale, la riallocazione del vigneto, il reimpianto del vigneto o il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

tecniche di gestione dei vigneti ***intrapresi nell'ambito di questo tipo di interventi non generino un aumento della resa nel vigneto da reimpianto***.

Or. en

Emendamento 288
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri possono stabilire nei loro piani strategici della PAC condizioni agronomiche e viticole specifiche o qualsiasi altro tipo di condizioni che garantiscano che non vi sia alcun aumento della resa per il vigneto oggetto di questo tipo di interventi dopo la riconversione varietale, la riallocazione del vigneto, il reimpianto del vigneto o il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.	Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri possono stabilire nei loro piani strategici della PAC condizioni agronomiche e viticole specifiche o qualsiasi altro tipo di condizioni che garantiscano che non vi sia alcun aumento della resa per il vigneto oggetto di questo tipo di interventi dopo la riconversione varietale, la riallocazione del vigneto, il reimpianto del vigneto o il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti. ***Gli Stati membri non possono limitare la resa vietando talune varietà.***

Or. fr

Emendamento 289
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri possono stabilire nei loro	Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri possono stabilire nei loro

piani strategici della PAC condizioni agronomiche e viticole specifiche o qualsiasi altro tipo di condizioni che garantiscano che non vi sia alcun aumento della resa per il vigneto oggetto di questo tipo di interventi dopo la riconversione varietale, la riallocazione del vigneto, il reimpianto del vigneto o il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.	piani strategici della PAC condizioni agronomiche e viticole specifiche o qualsiasi altro tipo di condizioni che garantiscano che non vi sia alcun aumento della resa per il vigneto oggetto di questo tipo di interventi dopo la riconversione varietale, la riallocazione del vigneto, il reimpianto del vigneto o il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti. ***Gli Stati membri non limitano la resa attraverso il divieto di alcune varietà.***

Or. en

Emendamento 290
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri possono stabilire nei loro piani strategici della PAC condizioni agronomiche e viticole specifiche o qualsiasi altro tipo di condizioni che garantiscano che non vi sia alcun aumento della resa per il vigneto oggetto di questo tipo di interventi dopo la riconversione varietale, la riallocazione del vigneto, il reimpianto del vigneto o il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.	Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri possono stabilire nei loro piani strategici della PAC condizioni agronomiche e viticole specifiche o qualsiasi altro tipo di condizioni che garantiscano che non vi sia alcun aumento ***eccessivo*** della resa per il vigneto oggetto di questo tipo di interventi dopo la riconversione varietale, la riallocazione del vigneto, il reimpianto del vigneto o il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Or. en

Emendamento 291
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2021/2115

Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il secondo comma diventa il ***terzo*** comma ed è sostituito dal seguente:	c) il secondo comma diventa il ***quarto*** comma ed è sostituito dal seguente:

Or. en

Emendamento 292
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata massima di cinque anni non prorogabile e riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.";	***soppresso***

Or. es

Emendamento 293
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato ***sono limitate a una durata massima di cinque anni non prorogabile e*** riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.	Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato ***non dovrebbero avere un limite temporaneo specifico e costituiscono uno strumento fondamentale non solo per l'acquisizione di nuovi mercati, ma anche per il consolidamento e/o il miglioramento della presenza sul mercato. Queste*** riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.

Or. en

Motivazione

Promotion measures are and have been fundamental instruments for the European wine sector to help open and conquer new markets and new business opportunities for European wine producers. However, the need for funds to promote, market, and support continuously the presence on international markets does not expire in five, ten ore even twenty years. It is a long-life commitment to showcase not only the new products and new wine but also to continue sharing the essence and quality of European wine making. It is therefore important to rethink these funds and a durable and constant measure to support the presence of our wine sector across the world.

Emendamento 294
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di	Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di

mercato ***sono limitate a una durata massima di cinque anni non prorogabile e*** riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.	mercato ***non dovrebbero avere un limite temporaneo specifico e costituiscono uno strumento fondamentale non solo per l'acquisizione di nuovi mercati, ma anche per il consolidamento e/o il miglioramento della presenza sul mercato. Queste*** riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.

Or. en

Emendamento 295
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato ***sono limitate a una durata massima di cinque anni non prorogabile e*** riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.	Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.

Or. en

Emendamento 296
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato ***sono limitate a una durata massima di cinque anni non prorogabile e*** riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.	Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.

Or. en

Emendamento 297
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato ***sono limitate a una durata massima di cinque anni non prorogabile e*** riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.";	"Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.";

Or. es

Emendamento 298
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato ***sono limitate a una durata massima di cinque anni non prorogabile e*** riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.	Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.

Or. fr

Emendamento 299
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato ***sono limitate a una durata massima di cinque anni non prorogabile e*** riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.	Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato ***non*** riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.

Or. fr

Emendamento 300
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata ***massima*** di cinque anni ***non prorogabile*** e riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.	Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata di cinque anni e riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche. ***Le azioni e le attività di promozione e comunicazione possono essere prorogate di altri cinque anni se ciò è ritenuto necessario ai fini del consolidamento degli sbocchi di mercato.***

Or. en

Emendamento 301
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le	Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le

attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata massima di ***cinque*** anni non prorogabile e riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.	attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata massima di ***tre*** anni non prorogabile e riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche. ***Per tenere conto delle caratteristiche specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione nel settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di istituire un regime semplificato per i piccoli produttori.*** ;

Or. en

Emendamento 302
Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata massima di cinque anni non prorogabile e riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.;	Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata massima di cinque anni non prorogabile e riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche. ***Tale durata massima non si applica ai piccoli produttori di vino come definiti dall'articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento delegato (UE) 2018/273***

della Commissione dell'11 dicembre 2017;

Or. it

Motivazione

I piccoli produttori, che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino per campagna viticola, dovrebbero ricevere un sostegno particolare e continuativo e perciò non limitato nel tempo

Emendamento 303
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per il primo comma, lettera k), sarà effettuato un riesame per semplificare le procedure di domanda e giustificazione, con l'obiettivo di agevolare l'accesso a tali misure di aiuto, ridurre oneri amministrativi e burocratici, migliorando al contempo l'efficienza nell'implementazione di tali misure.

Or. it

Emendamento 304
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per il primo comma, lettera k), sarà effettuato un riesame per semplificare le procedure di domanda e motivazione, con l'obiettivo di agevolare l'accesso agli aiuti,

ridurre gli oneri amministrativi e migliorare l'efficienza nell'attuazione delle misure.

Or. en

Emendamento 305
Charles Goerens, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Valérie Hayer, Christine Singer, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) Gli Stati membri sono incoraggiati a investire nello sviluppo del turismo vitivinicolo quale mezzo di diversificazione economica e di sviluppo regionale. Gli Stati membri possono ricevere sostegno per agevolare la creazione e lo sviluppo di infrastrutture per il turismo vitivinicolo. Ciò prevede, tra l'altro, la creazione di piste ciclabili, alloggi di tipo "bed and breakfast", aree di parcheggio, strutture per la degustazione di vini e percorsi vitivinicoli designati. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per semplificare le pertinenti procedure di autorizzazione e approvazione applicabili a tali progetti infrastrutturali.

Or. en

Emendamento 306
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) E' aggiunto un quinto comma:
	In relazione al primo comma, lettera k), gli Stati membri possono considerare nei loro piani strategici che il mercato del Paese terzo può riferirsi a mercati distinti all'interno dello stesso Paese terzo. Ciò include la possibilità di distinguere tra diverse regioni, segmenti di consumatori o tipi di canali di distribuzione all'interno di un Paese terzo.

Or. it

Emendamento 307
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è aggiunto il seguente comma:
	In relazione al primo comma, lettera k), nei loro piani strategici, gli Stati membri possono considerare che mercato di un paese terzo si riferisce a mercati distinti all'interno dello stesso paese terzo. Ciò prevede la possibilità di distinguere tra diverse regioni, segmenti di consumatori o tipi di canali di distribuzione all'interno di un paese terzo.

Or. en

Emendamento 308
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115

Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è aggiunto un quinto comma:
	In relazione al primo comma, lettera k), nei loro piani strategici, gli Stati membri possono considerare che mercato di un paese terzo si riferisce a mercati distinti all'interno dello stesso paese terzo. Ciò prevede la possibilità di distinguere tra diverse regioni, segmenti di consumatori o tipi di canali di distribuzione all'interno di un paese terzo.

Or. en

Emendamento 309
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è inserito il seguente comma:
	Per il primo comma, lettera k), sarà effettuato un riesame per semplificare le procedure di domanda e motivazione, con l'obiettivo di agevolare l'accesso agli aiuti, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare l'efficienza nell'attuazione delle misure.

Or. en

Emendamento 310
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115

Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) è aggiunto il seguente comma:
	"In relazione al primo comma, lettera k), nei loro piani strategici, gli Stati membri possono considerare che mercato di un paese terzo si riferisce a mercati distinti all'interno dello stesso paese terzo, il che consente di operare una distinzione tra regioni, segmenti di consumatori o tipi di canali di distribuzione diversi all'interno di un paese terzo."

Or. en

Emendamento 311
Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è aggiunto il comma seguente come quarto:
	Per tenere conto delle caratteristiche specifiche dei "piccoli produttori" del settore vitivinicolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di istituire un regime semplificato per i piccoli produttori.

Or. en

Emendamento 312
Csaba Dömötör, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 contro la diffusione della flavescenza dorata.

Or. en

Motivazione

Per via dei cambiamenti climatici la diffusione della flavescenza dorata è stata bloccata. Sono necessarie misure di prevenzione coordinate ed efficaci.

Emendamento 313
Charles Goerens, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Valérie Hayer, Christine Singer, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c ter (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) La Commissione definisce una strategia volta a rivitalizzare il settore vitivinicolo dell'Unione e a rafforzarne la competitività rivolgendosi a nuovi mercati di esportazione. Tale strategia promuove l'accesso ai paesi terzi emergenti, in particolare in Africa, facendo pieno uso degli strumenti nell'ambito della PAC, compreso il sostegno alla promozione e all'analisi di mercato. La strategia sottolinea la qualità, la tradizione e l'eccellenza dei vini dell'Unione.

Or. en

Emendamento 314
Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) all'articolo 58, paragrafo 2, è aggiunto il terzo comma seguente:
	"I tipi di intervento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera k), del presente articolo destinati ai piccoli produttori di vino come definiti dall'articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, garantiscono sufficiente flessibilità nell'attuazione dei progetti in termini di scelta dei Paesi target, modulazione differenziata degli interventi tra Paesi target diversi, loro aggiornamento e cambiamento in corso di attuazione;

Or. it

Emendamento 315
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) all'articolo 59, paragrafo 1, è aggiunto il seguente nuovo comma:
	"In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58, paragrafo 1,

primo comma, lettera a), può arrivare fino all'80 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b)."

Or. en

Emendamento 316
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), può essere incrementato fino all'80 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b).

Or. en

Emendamento 317
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;	a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate; ***tale percentuale è portata al 60 % per i piccoli produttori di vino come definiti dall'articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017;***

Or. it

Emendamento 318
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il ***50*** % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;	a) il ***60*** % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;

Or. ro

Emendamento 319
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;	b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate; ***tale percentuale è portata al 50 % per i piccoli produttori di vino come definiti dall'articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017;***

Or. it

Emendamento 320
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione** e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 321
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione** ***e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013***. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole	L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione**. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

minori del Mar Egeo.

Or. fr

Emendamento 322
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione** ***e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013***. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.	L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione**. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Or. fr

Emendamento 323
Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione** ***e alle organizzazioni di***	L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione**. Può essere tuttavia

produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.	concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Or. fr

Motivazione

L'aiuto finanziario dovrebbe essere concesso principalmente ai viticoltori indipendenti, ai raccoglitori e alle micro e piccole imprese.

Emendamento 324
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione** ***e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013***. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.	L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione**. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Or. en

Emendamento 325
Charles Goerens, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Valérie Hayer, Elsi Katainen, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione** ***e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013***. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.	L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione**. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Or. en

Emendamento 326
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione** e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.	L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***o alle società cooperative***. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Or. en

Emendamento 327
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione** ***e*** alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.	L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione** alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***e alle cooperative***. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Or. es

Emendamento 328
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione** ***e*** alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.	L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione****,*** alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***e alle cooperative***. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Or. en

Emendamento 329
Claire Fita, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b) può essere aumentato fino all'80 % dei costi ammissibili connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b).

Or. en

Emendamento 330
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le imprese o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma sono dimezzati.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 331
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le imprese ***o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013*** cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma sono dimezzati.	Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.

Or. fr

Emendamento 332
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le imprese ***o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013*** cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma sono dimezzati.	Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.

Or. fr

Emendamento 333
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le imprese ***o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013*** cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma sono dimezzati.	Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.

Or. en

Emendamento 334
Charles Goerens, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Valérie Hayer, Elsi Katainen, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le imprese ***o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013*** cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli	Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.

massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma sono dimezzati.

Or. en

Emendamento 335
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b).	In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b), ***dando priorità ai cambiamenti sistemici a lungo termine***. ***Gli Stati membri possono stabilire criteri per dare priorità agli investimenti a favore dell'adattamento sistemico ai cambiamenti climatici e della mitigazione dei vigneti, come la riduzione del consumo di acqua.***

Or. en

Emendamento 336
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b).	***Tuttavia***, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b).

Or. es

Emendamento 337
Christine Schneider, Lena Düpont, Christine Singer, Stefan Köhler, Norbert Lins, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. L'aiuto finanziario dell'Unione a favore della vendemmia verde di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera c), non supera il 50 % della somma dei costi diretti connessi alla distruzione o all'eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito dovuta a tale distruzione o eliminazione.	***"***3. L'aiuto finanziario dell'Unione a favore della vendemmia verde***, dell'estirpazione temporanea e della distillazione*** di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera c), non supera il 50 % della somma dei costi diretti connessi alla distruzione o all'eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito dovuta a tale distruzione o eliminazione. ***In deroga alla prima frase, l'aiuto finanziario dell'Unione per l'estirpazione permanente può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili. I beneficiari dell'aiuto finanziario dell'Unione per l'estirpazione permanente di cui al secondo comma non sono autorizzati, per un periodo di cinque anni, a beneficiare dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a)."***

Or. en

(02021R2115 — IT — 25.05.2024 — 004.001)

Motivazione

Gli Stati membri non stanno utilizzando tutti i fondi stanziati per gli interventi nel settore vitivinicolo. Date la crisi cui deve far fronte il settore e le raccomandazioni strategiche del gruppo ad alto livello, l'UE dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di valutare opzioni che consentano l'uso del bilancio d'intervento settoriale non speso per finanziare altre misure di gestione delle crisi. Al fine di ridurre il potenziale produttivo a lungo termine, i beneficiari dell'aiuto finanziario per l'estirpazione permanente non dovrebbero né reimpiantare né ricevere finanziamenti supplementari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.

Emendamento 338
Csaba Dömötör, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni contro la flavescenza dorata di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera n), può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

Or. en

Emendamento 339
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;	a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate; ***tale percentuale è portata al 60 % per i***

	piccoli produttori di vino come definiti dall'articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017;

Or. it

Emendamento 340
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;	b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate; ***tale percentuale è portata al 50 % per i piccoli produttori di vino come definiti dall'articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017;***

Or. it

Emendamento 341
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e alle organizzazioni di produttori riconosciute	***soppresso***

ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Or. es

Emendamento 342
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ***e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013***. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.	L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Or. fr

Emendamento 343
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e	L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e

medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ***e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013***. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.	medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Or. fr

Emendamento 344
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ***e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013***. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.	L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Or. en

Emendamento 345
Charles Goerens, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Valérie Hayer, Elsi Katainen, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ***e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013***. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.	L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Or. en

Emendamento 346
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.	L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***o alle società cooperative***. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Or. en

Emendamento 347
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le imprese o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma sono dimezzati.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 348
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le imprese ***o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013*** cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma sono dimezzati.	Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.

Or. fr

Emendamento 349
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le imprese ***o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013*** cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma sono dimezzati.	Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.

Or. en

Emendamento 350
Charles Goerens, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Valérie Hayer, Elsi Katainen, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le imprese ***o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013*** cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma sono dimezzati.	Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.

Or. en

Emendamento 351
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera m), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b).	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 352
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b).	***Tuttavia***, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera m), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b).

Or. es

Emendamento 353

Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b).	In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b)***, dando priorità ai cambiamenti sistemici a lungo termine***. ***Gli Stati membri possono stabilire criteri per dare priorità agli investimenti a favore dell'adattamento sistemico ai cambiamenti climatici e della mitigazione dei vigneti, come la riduzione del consumo di acqua.***

Or. en

Emendamento 354
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e la promozione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera k) non supera l'80 % della spesa ammissibile.

Or. it

Motivazione

Nell'attuale contesto geopolitico legato all'applicazione dei dazi statunitensi, le imprese hanno bisogno di maggiore supporto alle attività di promozione, pertanto, si richiede di innalzare dal 50 all'80 % la percentuale di contributo per i progetti di promozione

Emendamento 355
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c ter (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 7 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c ter) all'articolo 59, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
7. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e ***la*** promozione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, ***lettere h) e*** k), non supera ***il 50 %*** della spesa ammissibile.	***"***L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e ***di*** promozione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, ***lettera*** k), non supera ***l'80 %*** della spesa ammissibile.***"***

Or. en

(02021R2115 — IT — 25.05.2024)

Motivazione

Nell'attuale contesto geopolitico legato all'applicazione dei dazi statunitensi, le imprese hanno bisogno di un maggiore sostegno per le attività promozionali, pertanto si chiede di aumentare la percentuale di contributo per i progetti promozionali dal 50 all'80 %.

Emendamento 356
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 7 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c bis) il primo comma del paragrafo 7 è

	sostituito dal seguente:
7. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e la promozione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), non supera ***il 50 %*** della spesa ammissibile.	***"***7. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e la promozione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), non supera ***l'80 %*** della spesa ammissibile.***"***

Or. en

(02021R2115 — IT — 25.05.2024)

Emendamento 357
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 7

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c bis) all'articolo 59, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
7. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e la promozione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), non supera ***il 50 %*** della spesa ammissibile.	***"***7. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e la promozione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), non supera ***l'80 %*** della spesa ammissibile.
Inoltre, gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, possono concedere pagamenti nazionali fino al 30 % della spesa ammissibile, ma l'aiuto finanziario dell'Unione e i pagamenti dello Stato membro non superano complessivamente l'80 % della spesa ammissibile.	Inoltre, gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, possono concedere pagamenti nazionali fino al 30 % della spesa ammissibile, ma l'aiuto finanziario dell'Unione e i pagamenti dello Stato membro non superano complessivamente l'80 % della spesa ammissibile.***"***

Or. en

(02021R2115 — IT — 25.05.2024)

Motivazione

Aumentare il livello di sostegno è una risposta importante e rappresenta un sostegno diretto per le imprese che possono essere ammissibili e possono aver bisogno di sostegno finanziario nelle loro attività di promozione. Spesso i fondi non sono stanziati interamente e potrebbe essere utile concedere di più a coloro che fanno domanda piuttosto che assistere a fondi

restituiti o utilizzati in modo improprio.

Emendamento 358
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c ter (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 7

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c ter) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
7. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e la promozione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), non supera ***il 50 %*** della spesa ammissibile.	***"***7. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e la promozione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), non supera ***l'80 %*** della spesa ammissibile.
Inoltre, gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, possono concedere pagamenti nazionali fino al 30 % della spesa ammissibile, ma l'aiuto finanziario dell'Unione e i pagamenti dello Stato membro non superano complessivamente l'80 % della spesa ammissibile.	Inoltre, gli Stati membri di cui all'articolo 88, paragrafo 1, possono concedere pagamenti nazionali fino al 30 % della spesa ammissibile, ma l'aiuto finanziario dell'Unione e i pagamenti dello Stato membro non superano complessivamente l'80 % della spesa ammissibile.***"***

Or. en

(02021R2115 — IT — 25.05.2024)

Emendamento 359
Dario Nardella, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e la promozione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), non supera l'80 %

della spesa ammissibile.

Or. en

Motivazione

L'aumento della percentuale di contributo per i progetti di promozione dal 50 % all'80 % sosterrebbe in modo più efficace le imprese vitivinicole nelle loro attività promozionali, in particolare alla luce dell'attuale contesto geopolitico, compresa l'applicazione delle tariffe statunitensi.

Emendamento 360
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) all'articolo 59, paragrafo 7, è inserito il paragrafo seguente:
	"7 bis. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni contro la flavescenza dorata di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera n), può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili."

Or. en

Emendamento 361
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è aggiunto il seguente paragrafo 8 bis:
	8 bis. L'aiuto finanziario dell'Unione per i servizi di consulenza di cui all'articolo 58,

paragrafo 1, lettera f), può essere aumentato fino all'80 % delle spese ammissibili per i servizi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 57, lettere a), b), c) e d).

Or. en

Emendamento 362
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è inserito un nuovo paragrafo 8 bis:
	"8 bis. L'aiuto finanziario dell'Unione per i servizi di consulenza di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera f), può essere aumentato fino all'80 % delle spese ammissibili per i servizi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 57, lettere a), b), c) e d)."

Or. en

Emendamento 363
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 59 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 59 è inserito un nuovo paragrafo 8 bis:
	"8 bis. L'assistenza finanziaria

dell'Unione per i servizi di consulenza di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera f), può essere aumentata all'80 % delle spese ammissibili per i servizi relativi agli obiettivi di cui all'articolo 57, lettere a), b), c) e d).";

Or. fr

Emendamento 364
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c ter (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 58 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) è inserito un nuovo paragrafo 8 bis:
	"In casi particolari di crisi debitamente motivate, eventi meteorologici avversi o circostanze eccezionali definiti a livello nazionale o comunitario per gli interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire:
	a) che le modifiche apportate dai beneficiari alle operazioni inizialmente approvate siano attuate senza previa approvazione da parte delle autorità competenti;
	b) ai beneficiari di presentare varianti che modifichino l'obiettivo dell'intera operazione già approvata, a condizione che siano completate le singole azioni in corso che fanno parte dell'intera operazione;
	c) se la modifica dell'operazione già approvata è stata comunicata all'autorità competente e da essa approvata, che il sostegno sia versato per le singole azioni già realizzate nell'ambito di tale operazione, se tali azioni sono state pienamente attuate e sottoposte a controlli

amministrativi e, se del caso, a controlli in loco.

2. In caso di intervento a norma dell'articolo 58, lettera a), del regolamento 2021/2115, gli Stati membri calcolano il sostegno da versare sulla base della superficie determinata mediante controlli in loco dopo l'attuazione, se le operazioni sovvenzionate non sono effettuate sulla superficie totale per la quale è stato richiesto il sostegno.

3. In deroga all'articolo 62, paragrafo 3, primo comma, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni per gli impianti concesse a norma dell'articolo 62 di tale regolamento che terminano nell'anno in cui iniziano ad applicarsi le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valide fino a 12 mesi dopo la loro data di scadenza iniziale."

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre misure di sostegno urgenti in modo rapido e flessibile in caso di eventi meteorologici avversi o perturbazioni del mercato. Le misure di flessibilità temporaneamente previste dal regolamento delegato (UE) 2023/1225 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1619 dovrebbero sempre essere a disposizione dello Stato membro e poter essere attivate in casi giustificati di necessità, sotto la supervisione della Commissione dell'UE, ma senza passare attraverso la complessa e articolata procedura stabilita per il diritto derivato.

Emendamento 365
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 76 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 76, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5. Gli Stati membri provvedono affinché il	***"***5. Gli Stati membri provvedono

sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media ***triennale*** calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo ***l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato***. Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato.	affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo ***gli anni caratterizzati da imprevisti***. Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato.***";***

Or. fr

(02021R2115-20240525)

Emendamento 366
Charles Goerens, Benoit Cassart, Ciaran Mullooly, Asger Christensen, Valérie Hayer, Christine Singer, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Articolo 3 bis
	Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116
	È inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 15 bis
	Flessibilità di bilancio per gli interventi settoriali nel settore vitivinicolo
	1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento finanziario*, gli stanziamenti di bilancio non utilizzati per gli interventi settoriali nel settore vitivinicolo in un dato esercizio possono essere riportati all'esercizio successivo a condizione che siano utilizzati esclusivamente per le misure di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 nello stesso

settore.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, prima del 15 febbraio dell'esercizio successivo, l'importo che intendono riportare, indicando i motivi specifici che giustificano la richiesta di riporto di tali fondi e gli interventi da attuare.

3. La Commissione valuta le informazioni fornite e, entro il 31 marzo dello stesso anno, decide in merito all'approvazione del riporto. _____

*** Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione), (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).***"

Or. en

Emendamento 367
Claire Fita, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116
	Il regolamento (UE) 2021/2116 è così modificato:
	È inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 15 bis
	Flessibilità di bilancio per gli interventi settoriali nel settore vitivinicolo 1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del

regolamento finanziario*, gli stanziamenti di bilancio non utilizzati per gli interventi settoriali nel settore vitivinicolo in un dato esercizio possono essere riportati all'esercizio successivo a condizione che siano utilizzati esclusivamente per le misure volontarie di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), del regolamento (UE) 2021/2115 nello stesso settore.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, prima del 15 febbraio dell'esercizio successivo, l'importo che intendono riportare, indicando i motivi specifici che giustificano la richiesta di riporto di tali fondi e gli interventi da attuare.

3. La Commissione valuta le informazioni fornite e, entro il 31 marzo dello stesso anno, decide in merito all'approvazione del riporto.

**** Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione), (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).***

Or. en

(02021R2116-20240525)

Emendamento 368
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 3 bis

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116

È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 15 bis. Flessibilità di bilancio per gli interventi settoriali nel settore vitivinicolo

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento finanziario*, gli stanziamenti di bilancio non utilizzati per gli interventi settoriali nel settore vitivinicolo in un dato esercizio possono essere riportati all'esercizio successivo a condizione che siano utilizzati esclusivamente per le misure volontarie di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 nello stesso settore.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, prima del 15 febbraio dell'esercizio successivo, l'importo che intendono riportare, indicando i motivi specifici che giustificano la richiesta di riporto di tali fondi e gli interventi da attuare.

3. La Commissione valuta le informazioni fornite e, entro il 31 marzo dello stesso anno, decide in merito all'approvazione del riporto.

**** Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione), (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj)."***

Or. en

Emendamento 369
Christine Schneider, Lena Düpont, Christine Singer, Stefan Köhler, Norbert Lins, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116
	Il regolamento (UE) 2021/2116 è così modificato:
	è inserito un nuovo articolo 15 bis:
	"Flessibilità di bilancio per gli interventi settoriali nel settore vitivinicolo
	1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento finanziario[1 bis], gli stanziamenti di bilancio non utilizzati per gli interventi settoriali nel settore vitivinicolo in un dato esercizio possono essere riportati all'esercizio successivo a condizione che siano utilizzati esclusivamente per gli interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere da a) a m), del regolamento (UE) 2021/2115 nello stesso settore.
	2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, prima del 15 febbraio dell'esercizio successivo, l'importo che intendono riportare, indicando i motivi specifici che giustificano la richiesta di riporto di tali fondi e gli interventi da attuare.
	3. La Commissione valuta le informazioni fornite e, entro il 31 marzo dello stesso anno, decide in merito all'approvazione del riporto."
	[1 bis] Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione), (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

Or. en

(02021R2116 — IT — 25.05.2024)

Emendamento 370
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116
	È inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 15 bis - Flessibilità di bilancio per gli interventi settoriali nel settore vitivinicolo
	1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento finanziario*, gli stanziamenti di bilancio non utilizzati per gli interventi settoriali nel settore vitivinicolo in un dato esercizio possono essere riportati all'esercizio successivo a condizione che siano utilizzati esclusivamente per le misure volontarie di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 nello stesso settore.
	2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, prima del 15 febbraio dell'esercizio successivo, l'importo che intendono riportare, indicando i motivi specifici che giustificano la richiesta di riporto di tali fondi e gli interventi da attuare.
	3. La Commissione valuta le informazioni fornite e, entro il 31 marzo dello stesso

anno, decide in merito all'approvazione del riporto.

---

[*] ***Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione), (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).***

Or. en

Emendamento 371
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1143
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 3 ter (nuovo)
	Modifiche del regolamento (UE) 2024/1143
	Il regolamento (UE) 2024/1143 è così modificato:
5. Se i prodotti agricoli sono designati da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore o dell'operatore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. In tal caso, il nome dell'operatore è inteso come il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.	***"(1) l'articolo 37, paragrafo 5, è così modificato:***
Nel caso delle bevande spiritose designate da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore	***il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:***

appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica.	
Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del nome del produttore o dell'operatore è volontaria.	***5.*** Se i prodotti agricoli ***o le bevande spiritose*** sono designati da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore o dell'operatore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. In tal caso, il nome dell'operatore è inteso come il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto. Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del nome del produttore o dell'operatore è volontaria. I prodotti agricoli ***o*** le bevande spiritose commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l'obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Or. en

(32024R1143)

Emendamento 372
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1143
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 3 ter (nuovo)
	Modifiche del regolamento

	(UE) 2024/1143
	Il regolamento (UE) 2024/1143 è così modificato:
5. Se i prodotti agricoli sono designati da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore o dell'operatore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. In tal caso, il nome dell'operatore è inteso come il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.	***"1) all'articolo 37, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:***
Nel caso delle bevande spiritose designate da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica.	***"5.*** Se i prodotti agricoli sono designati da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore o dell'operatore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. In tal caso, il nome dell'operatore è inteso come il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.
Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del nome del produttore o dell'operatore è volontaria.	Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del nome del produttore o dell'operatore è volontaria.
I prodotti agricoli ***e le bevande spiritose*** commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l'obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.	I prodotti agricoli commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l'obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Or. en

(32024R1143)

Emendamento 373
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1143
Articolo 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Modifiche del regolamento (UE) 2024/1143
	(1 bis) è inserito il nuovo articolo 82 bis seguente:
	"Articolo 82 bis - Vecchie viti
	Il termine "vecchie viti" è stabilito come menzione facoltativa di qualità per la denominazione del vino ottenuto da viti di età superiore a 35 anni."

Or. en

(32024R1143)

Emendamento 374
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti vitivinicoli etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, ***lettera a), seconda frase,*** del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***prima del [data specifica – 18 mesi dalla data di entrata in vigore]*** possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.	I prodotti vitivinicoli ***fino alla stagione di vendemmia 2026 compresa, che possono essere*** etichettati conformemente all'***[***articolo 119, paragrafo 1,***]*** del regolamento (UE) n. 1308/2013***,*** possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Or. es

Emendamento 375
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti vitivinicoli etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, ***lettera a), seconda frase,*** del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***prima del [data specifica – 18 mesi dalla data di entrata in vigore] possono continuare a essere*** immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.	I prodotti vitivinicoli ***fino alla campagna di raccolta 2026 compresa possono essere*** etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***e*** immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Or. en

Emendamento 376
Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti vitivinicoli etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***prima del [data specifica – 18 mesi dalla data di entrata in vigore]*** possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.	I prodotti vitivinicoli etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Or. en

Motivazione

La riforma incide sulle norme di etichettatura, si suggerisce di inserire un periodo di transizione per le nuove norme a partire dai prodotti del raccolto 2027. Pertanto i prodotti derivati dal raccolto 2026 e dai raccolti precedenti dovrebbero essere esclusi dai nuovi requisiti in materia di etichettatura fino a esaurimento delle scorte.

Emendamento 377
Dario Nardella, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti vitivinicoli etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***prima del [data specifica – 18 mesi dalla data di entrata in vigore]*** possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.	I prodotti vitivinicoli etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***entro il 31 luglio 2027*** possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Or. en

Motivazione

Dato che il regolamento modificativo riguarda i requisiti in materia di etichettatura, è opportuno stabilire un periodo transitorio in base al quale le nuove norme si applicano a partire dal raccolto 2027. I prodotti del raccolto 2026 e dai raccolti precedenti dovrebbero essere esentati dalle nuove disposizioni in materia di etichettatura fino all'esaurimento delle scorte esistenti.

Emendamento 378
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti vitivinicoli etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***prima del [data specifica – 18 mesi dalla data di entrata in vigore]*** possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.	I prodotti vitivinicoli etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Or. it

Motivazione

La riforma interviene sulle norme di etichettatura; si suggerisce di inserire un periodo di transizione per le nuove norme a partire dai prodotti del raccolto 2027. Pertanto, i prodotti derivati dal raccolto 2026 e precedenti dovrebbero essere esclusi dai nuovi requisiti di etichettatura, fino all'esaurimento delle scorte.

Emendamento 379
Christine Schneider, Lena Düpont, Christine Singer, Stefan Köhler, Norbert Lins, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti vitivinicoli etichettati conformemente all'articolo 119***, paragrafo 1, lettera a), seconda frase,*** del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***prima del*** [data specifica – ***18 mesi dalla*** data di entrata in vigore] ***possono continuare a essere*** immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.	I prodotti vitivinicoli ***fino alla campagna di raccolta 2026 compresa possono essere*** etichettati conformemente all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***validi fino al*** [data specifica – ***la*** data di entrata in vigore] ***e*** immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Or. en

Emendamento 380
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti vitivinicoli etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***prima del [data specifica – 18 mesi dalla data di entrata in vigore]*** possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.	I prodotti vitivinicoli ***che sono stati prodotti fino alla campagna di raccolta 2026 inclusa ed*** etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 2026, lettera a), seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Or. fr

Emendamento 381
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prodotti vitivinicoli etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del [data specifica – 18 mesi dalla data di entrata in vigore] possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.	I prodotti vitivinicoli etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ***e i prodotti vitivinicoli aromatizzati etichettati conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 251/2014*** prima del [data specifica – 18 mesi dalla data di entrata in vigore] possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Or. en